

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA -**  
**RICORSO**

**Per:**

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE
Abruzzese	Antonia	BRZNTN76R58D416H
ADORNO	ELENA	DRNLNE65S54A479G
ALBERTINI	ILEANA	LBRLNI71S65G888X
ALIGATA	MARIATERESA	LGTMT79C53E507O
ALLEGRI	DANIELA	LLGDNL81E64I119I
AMALBERTI	MONICA	MLBMNC74B49I138J
AMATELLI	ROBERTA	MTLRRT80A65B885J
AMATI	ROSA	MTARSO60H57E213W
AMICO	SONIA	MCASNO78A55D423I
ANCORA	LUCIA	NCRLCU66M44D422H
ANNARUMMA	MARIA	NNRMRA60D68A294B
ANNIBALI	EDI	NNBDEI64T41A851K
ANNUNZIATA	ANTONELLA	NNNNNL83R68L418K
ANTONUCCI	ANNA PAOLA	NTNNPL74R42L711X
Arbore	Nadia Eva	RBRNDV81C57C983N
ARCURI	ANTONIO	RCRNTN60D24A773S
Armiento	Raffaelina	rmnrfl68p41z112m
ASPRINO	RITA	sprrti78c54f839k
ASTORINO	ANGELA	STRNGL71A57E205L
BABBO	AUGUSTA	BBBGST67E55H413H
BACCETTI	PAOLA	BCCPLA59P64A851M
BAGNIS	FEDERICA	BGNFRC79H66A052M
BAGORDO	LUANA	BGRLNU78P50I119Z
Baldassarre	Lucia	BLDLCU70D58A089C
BALDASSARRI	MARA	BLDMRA78B64D488N
BALDI	LUCIA	BLDLCU79P64G713Z
BALLOCCI	ELISABETTA	BLLLBT61D56F205H
Baraldi	Pietro	BRLPTR78R29A965H
BARBINI	KATIA	BRBKTA75B47A390X
Bardi	Arianna	BRDRNN80M61G702P
BARESCHINO	MONIA	BRSMNO73L60E542C
BARILE	PAOLA	BRLPLA74H69L245I
BARTOLOMEI	ALESSANDRA	BRTLSN68E52A291T
BASTARI	MARGHERITA	BSTMGH83S64I608B
BASTARI	MATILDE	BSTMLD79T56I608X
BELLIGOTTI	CRISTINA	BLLCST75E57H294B
BELONI	MICHELA	BLNMHL82C48A390H
BENATO	PAOLA	BNTPLA79M56L781Q

BENIGNI	MICHELE	BNGMHL83S09A390K
BENSI	ELISA	BNSLSE69M53A479N
BERARDI	NANCY	BRRNCY67H57I712D
BERRIA	PIETRO	BRRPTR75M01F979J
BERTANI	GIGLIOLA	BRTGLL67M64L195K
BEVACQUA	MARIA	BVCMRA72D45C352E
BIANCHI	ORNELLA	BNCRLL66T70F965I
BILLI	KATIUSCIA	BLLKSC74R58A390F
Bisceglia	Mariangela	BSCMNG73S66L109Q
BISIO	CHIARA	BSICHR79H58F965D
BOATTINI	DARIA	BTTDRA65S41D704F
Boiardi	Simona	BRDSMN71B60E625C
BONACCORSI	ALESSANDRA	BNCLSN68L42E625U
BONCI	KETY	BNCKTY81L49A390C
Bonechi	Maria Fausta	BNCMFS66E42G713B
BONELLI	RACHELE	BNLRHL77M65F052J
BONSIGNORE	GRAZIA PATRIZIA	BNSGZP65P54B429J
BORGOGNI	ANNALISA	BRGNLS71H46A390I
BORRA	ELISA	BRRLSE82A62A182U
BOSI	ELENA	BSOLNE81T53E625O
Bottai	Simona	BTTSMN66R45G713D
BOZZA	ANGELO	BZZNGL81L19F104R
BOZZATO	NADIA	BZZNDA61C62H823F
BRANCA	CINZIA	BRNCNZ81E43F152J
BREDA	TIZIANA	BRDTZN69M69L388L
BRIGANTI	LUISA	BRGLSU71A68Z114Y
BUCCI	LAURA	BCCLRA76R52F347W
BUDINI	ANNA	BDNNNA80H60C574A
BUFFONE	ANTONELLA	BFFNNL76H53H501E
BUFFONE	TIZIANA	BFFTZN73C60M208L
BUGANA	MICHELA	BGNMHL81P48E507Q
BULATICH	SILVIA	BLTSLV80L64L219O
CALCAGNO	SAVERIA	CLCSVR78S44D969L
CALCULLI	ARCANGELA	CLCRNG80M56A225L
CALDIERI	MARIA MADDALENA	CLDMMD70C52F912Q
CALO'	SIMONA	CLASMN83A65G273D
CALO'	MARIA CONCETTA	CLAMCN79C42O273I
CamMalleri	Rosaria	CMMRSR60R51G282D
Campanelli	Monica Lucia	CMPMCL76T51F784Z
Campanelli	Maria Raffaella	CMPMRF78M59F784X
CAMPINOTI	MARTINA	CMPMTN83S50E625D
CANTONE	VERONICA	CNTVNC79H59L781Y
CANU	LUCIA	CNALCU60B48I452Q
CAPECCHI	MONICA	CPCMNC77B63D077U
CAPITTA	DESIDERIO	CPTDDR74D12I452S

Caponi	Sara	CPNSRA66L65D815Q
CAPOTOSTO	CHIARA MARIA GRAZIA	CPTCRM72L43T158S
CAPPA	CINZIA MARIA	CPPCZM64L54L219F
CARAVELLI	MARIA	CRVMRA82R50L418X
CARLONI	LUCA	CRLLCU79A18H501Z
CAROSI	BARBARA	CRSBBR74T52A462N
CARRIERO	LUCIA	CRRLCU65R67B180X
CARRIERO	TIZIANA	CRRTZN73A63F152E
CARROZZO	GIUSEPPA	CRRGPP70M41D422I
CASTORO	BEATRICE	CSTBRC68H64F052P
CASULA	CINZIA	CSLCNZ77P66G187X
CAVALLONE	MARIANNA	CVLMNN70A69F152F
CAZZORLA	ELISABETTA	CZZLBT81D65H096F
CENCI	LORELLA	CNCLLL75S53E349B
CENTRA	ANNUNZIATA	CNTNNZ68A45D708O
Cernilli	Katia	CRNKTA67A69H501G
CEROFOLINI	LUCIA	CRFLCU79C58A390N
Ceron	Monica	CRNMNC77D50L157Q
CHECCACCI	CLAUDIA	CHCCLD67C71A851G
CHIAPPINELLI	LUIGIA	CHPLGU73R57A518O
CHIATTONE	IRENE	CHTRNI80E57L219D
Chiccaro	Loris	CHCLRS59B61B788X
CHICHI	DEBORA CHIARA	CHCDRC83H47A182Z
CHIOSSONE	ROSSELLA	CHSRSL76A44D969W
Ciantelli	Silvia	CNTSLV78B56E625Y
CIGOLINI	SIMONETTA	CGLSNT68H50A182B
CILIO	EMANUELA	CLIMNL81S48A509L
CINCINELLI	LUCIA	CNCLCU80T64A390U
CINCINELLI	VALENTINA	CNCVNT82P46A390N
CLEMENTE	MARIANGELA	CLMMNG71E57F777L
COLELLA	TERESA	CLLTRS81B87B963N
Coletta	Margherita	CLTMGH74M49C975P
COLUCCI	ANTONELLA	CLCNNL74L48L219V
COLUCCI	MARIAPINA	CLCMPN65T69F052W
COMANDUCCI	JESSICA	CMNJSC80L56I726P
CONTI	MANUELA	CNTMNL76A60A479N
CONTI	GABRIELE	CNTGRL58B11D612Z
Cornacchioli	Francesca Rita	CRNFNC66E62A662G
CORONA	CHANTAL	CRNCNT76R65D260S
CORRADI	MAFALDA ENRICA	CRRMLD62M63C219W
Corselli	Stefania	CRSSFN83L55D423N
COTTAFAVA	SARA	CTTSRA78L43D969Z
COTTONE	ANGELA LUCIE	CTTNLL74R64Z110H
CRISTOFOLI	LARA	CRSLRA82C62E349W
CUTILLO	DANIELA	CTLDNL80T46L254O

DAL BEN	RAFFAELLA	DLBRFL65M59L407E
DAL CANTO	CATIA	DLCCTA68M61E625Q
De Bari	Maria Maddalena	DBRMMD73L58A662T
DE CICCIO	CONCETTA	DCCCCT66C69F839L
DE GREGORI	LIDIA	DGRLDI65L42F205Z
DE LUCA	FRANCESCA	DLCFNC76D56D086X
DE NIGRIS	MARIA ROSA	DNGMRS81T57Z404Q
DE ROSA	FRANCESCA	DRSFNC79P52A783E
De Santis	Maria Vittoria	DSNMVT74B67Z133J
De Vanni	Enza	DVNNZE68R53I320T
DEAMBROGIO	CLAUDIA	DMBCLD73R65B885M
Declì	Sara	DCLSRA62M41Z131C
Degano	Eliana	DGNLNE69C42L483L
DEIANA	ANTONELLA	DNENNL77C60E441W
DEIANA	ELISABET	DNELBT81B49E441R
DEL PRETE	ENZO	DLPNZE59T06L259Y
DELEO	ELISABETTA	DLELBT81S54C710U
DELLA NAVE	LAURA	DLLLRA79A61A390N
DELL'AGLIO	GIOVANNA	DLLGNN64H64I119M
Dell'Aquila	Incoronata Anna	DLLNRN82L66E716J
DELONGHI	SIMONA	DLNSMN66C67A182T
DEUFEMIA	MARIATERESA	DFMMTR83H70L418E
Di Ciero	Vittoria	DCRVTR66R50I910F
DI CRISTINA	ROSALIA	DCRRSL74548G273I
Di Iorio	Michela Angela	DRIMHL70A63I320C
DI LEONFORTE	ROSALINDA	DLNRLN83L42E536M
Di Maria	MARIA ANTONIETTA	DMRMNT64B54B904M
Di Mario	annalisa	DMRNLS65H45E716X
Di Martino	Carmela Elisa	DMRCML82S70Z112A
Di Mascia	Sabina	DMSSBN77H65L113L
DI MATTIA	DINA	DMTDNI61S62L293F
DI NATALI	CALOGERA	DNTCGR75P41B602O
DI PIETRO	AUGUSTA	DPTGST81P62A512W
DI PIETRO	CARMEN ESTER	DPTCMN75L60F839U
DI SIPIO	LEANDRA	DSPLDR67A48B180P
DI STEFANO	LUANA GIADA	DSTLGD77R42B745O
DIANA	ALFREDO	DNILRD76E13I452Y
DIFIGOLA	ANTONIETTA	DFGNNT71N61F052T
Diliberto	Denise	DLBDNS81P56C101A
DIMUCCIO	VITTORIA	DMCVTR77C71G806W
DOMENICONI	DANIELA	DMNDNL65A56D643N
DONA'	SARA	DNOSRA78D59C967F
Doria	Fabia	DROFBA77H51A662I
DOZIO	SERENA	DZOSRN78T55F133Y
ESPOSITO	FLAVIA	SPSFLV72E49C514R

ETERNO	ELENA	TRNLNE69T61A479L
FABBRI	ELENA	FBBLNE71A67H274P
FANTI	FEDERICA	FNTFRC81S43B354Q
FARINA	VALERIA MARIACHIARA	FRNVRM63M52F607S
FATICA	ROMINA	FTCRMN76D66B352Y
FAUZZI	STEFANIA	FZZSFN83T42F052K
FENTINI	ANGELA	FNTNGL64C49A859R
FERRANDI	STEFANIA	FRRSFN77H48F952A
FERRARIS	SIMONETTA	FRRSNT67C59L219E
Ferrero Melchior	Stefania	FRRSFN77D63L483F
FERRIGNO	ALESSIA	FRRLSS80L56I138W
FILINGERI	PATRIZIA	FLNPRZ64C55L331Z
FILIPPONE	GIOVANNA	FLPGNN61B55F902B
FINIZIO	MADDALENA MARIA	FNZMDL73S52H926K
FINOTTI	ILENIA	FNTLNI82C45C967M
IORELLI	KETTJ	FRLKTJ77A63A479M
FONTANA	SERENA	FNTSRN81R50I155J
FORNARI	NOEMI	FRNNMO82S53G337R
FRATERNALE	MARGHERITA	FRTMGH83L61L50OF
FUSCO	GIUSEPPINA	FSCGPP70M45B759A
Fusoni	Carolina	FSNCLN78M53E456C
Gaetano	Ivana	GTNVNI71E59D122K
GAGLIARDI	SARA	GGLSRA71E62147C
GALANTE	GIUSEPPINA MARILENA	GLNGPP73C58A479A
GALANTE	SABRINA	GLNSRN70A54E951R
GALLAI	ALESSANDRA	GLLLSN82H44I155N
GALLO	MARIA NIVES	GLLMNV61M54D969A
GALLOZZI	KATIA	GLLKTA79L60L120B
GAMBATO	BARBARA	GMBBBR75B62A059B
GAMBUTI	NOVELLA	GMBNLL79B60C573N
GARDIN	ELISA	GRDLSE81M67C967R
GARGANESE	ROSANNA	GRGRNN68C57C448Z
GARGIULO	MILENA MARIA	GRGMLN78D57B180K
GAROFOLO	ELISA	GRFLSE78L61L781N
GARRUZZO	MARIA ROSA	GRRMRS73S64F537H
GASTALDELLO	DONATA MARIA TERESA	GSTD TM66L65A182D
GATTO	IRENE	GTTRNI78C46F112X
GELMINI	FABIANA	GLMFBN74H52H783T
GELOTTI	FRANCESCA ROSARIA	GLTFNC67T63D960R
GENOVESE	MONICA	GNVMNC80H68G786X
GIACOBBI	SILVIA	GCBSLV76E61A462O
GIACOMIN	SILVIA	GCMSLV81E70L407W
GIANNINI	ALICE	GNNLCA83M62A182Y
Giarrusso	Marianna	GRRMNN83M51I754N
GIGLIA	PATRIZIA	GGLPRZ74E67A089A

GIOIA	ANTONELLA	GIONNL75B49B180F
GIOMETTI	ROSSELLA	GMTRSL65P60G479Y
GIUGLIANO	ROSA	GGLRSO82B41G190F
GOVERNINI	MARIALUISA	GVRMLS81L49A390O
GRANDIS	MONICA	GRNMNC77M64F952X
GRANVILLANO	MELINA	GRNMLN82L64D960W
GRASSI	MASSIMILIANO	GRSMSM71P22A547M
GRASSO	CARLA	GRSCRL81D51M208D
GRASSO	TANIA MARIA MICHELA	GRSTMR83B42F892L
GREGORACI	SIMONA	GRGSMN83S43M208V
Grendene	Silvia	GRNSLV76M66L157I
GUARINIELLO	ROSA	GRNRSO69C71F839X
GUAZZOLINI	KATIA	GZZKTA82C43I459L
GUGLIELMINETTI	ALESSANDRA	GGLLSN80A53H037R
GUGNALI	MARTA	GGNMRT83D54C573W
GUIDETTI	SERENA	GDTSRN81P54G337L
IACOPONI	FEDERICA	CPNFRC83R54H294Z
Ialonardi	Concetta	LNRCCT66T48L458X
Ierubino	Eleonora	RBNLNR83L48E625E
IMPRODA	MARIA	MPRMRA66D63F839U
Innocenti	Ilaria	NNCLRI81S51D403R
INTRIERI	LUIGINA	NTRLGN67E59C349V
INTURRI	EMANUELA	NTRMNL77R71A494A
ITALIANO	FIORENZA	TLNFNZ74T42D960O
La Marca	Giuseppina	LMRGPP73H50E885F
LA TORRE	VALENTINA	LTRVNT80M56G273R
Lamanna	Anna Maria	LMNNMR75H43F205B
LAPENNA	CATIA	LPNCTA80P41B180N
Lattanzi	Apollonia	LTTPLN72L51A662T
LAURENZANA	ANGELA ANNA	LRNNLN67D55L418C
LEONARDI	PATRIZIA	LNRPRZ63C59Z401A
LEONE	ANNALUCIA	LNENLC71T53B506O
LEPORE	FRANCESCA	LPRFNC63T68A662H
LEPORE	VINCENZA	LPRVCN66C43A495E
Lezoche	Valentina	LZCVNT83S48F284W
LIPPI	VALENTINA	LPPVNT75R61H901Q
Lisanti	Lucia	LSNLCU78B64A662O
LO GUZZO	LAURA	LGZLRA81T56G220Q
LO RE	GRAZIA	LROGRZ81H41B180S
LOCAPUTO	LUCIANA	LCPLCN72D56C975X
LOMBARDI	PATRIZIA	LMBPRZ62T66A271Y
LONATI	GIUSEPPINA	LNTGPP64A62B157F
Longo	Teresa	LNGTRS82P55D122Z
LOPRIORE	ROSA	LPRRSO66D60E155X
LORU	SANDRA	LROSDR73S70E734

LOVATTO	CINZIA	LVTCNZ66M45C947F
Lubrano	Maria Grazia	LBRMGR66D64E625E
LUCCHETTI	NADIA	LCCNDA76H51A944G
LUCHE	Maria Giovanna	LCHMGV58H46E323S
Lunghi	Martina	LNGMTN71M51D548V
LUONGO	AURORA	LNGRRA78E47I234H
MADEO	MARIA	MDAMRA75R53E678Z
MAGAGNA	CLAUDIA	MGGCLD81E67C964I
MAGNI	LAURA	MGNLRA75M65E507A
MAGRINI	ELENA	MGRLNE80L59D488Z
Maltagliati	Renata	MLTRNT71R62G491E
MANCA	LUISELLA	MNCLLL73E71F979W
MANCA	MARIA	MNCMNT68R57I452L
MANCUSO	ROSANNA	MNCRNN82H45I874C
MANDOLFO	ANNA	MNDNNA68S46F399L
MANNA	PATRIZIA	MNNPRZ67T69L259W
MANTA	DAMIANA MORENA	MNTDNM74D48H792N
MANTUANO	ROSSELLA	MNTRSL74L51M208V
MANZO	MARIA ROSARIA	MNZMRS81A63E409E
MANZONI	MANUELA	MNZMNL80P51F839Q
MARCHETTI	GABRIELLA	MRCGRL76S62L500G
Marchi	Lisa	MRCLSI76C63A393F
MARCHIONNI	SABRINA	MRCSRN80M69G479E
MARCHIONNI	PAOLA	MRCPLA66B44L500O
MARRA	ROSSELLA	MRRRSL83E60A783X
MARTALO'	VALERIA	MRTVLR80D69C351C
MARTELLETTA	MARIA TERESA	MRTMTR61M62Z401P
Martinello	Stefania	MRTSFN77C71F964O
Martini	Alessia	MRTLSS75C65L483P
MARTUCCI	ANNALISA	MRTNLS75R46H703I
Masciaveo	Lucia	MSCLCU74B46C514M
MASINI	PAMELA	MSNPML83A68D538X
MATARESE	MARIA TERESA	MTRMTR76H46L259H
MATTEI	DONATELLA	MTTDTL58S44C357A
MATTEIS	SONIA	MTTSNO76H65C933N
MATTESINI	LAURA	MTTLRA61R63C102K
Mazza	Siria Filomena	MZZSFL74M60H224V
MAZZOLA	MARGHERITA	MZZMGH63M70G273N
MEAZZINI	FRANCESCA	MZZFNC81M61A390Y
MELCHIONDA	SARA	MLCSRA80M58H985O
Melloni	Elisabetta	MLLLBT80E45C469Q
MENAVENTO	ROBERTA NOEMI	MNVRR83B41A662H
MENICATTI	STEFANIA	MNCSFN68R58H901H
MENICONI	BARBARA	MNCBBR64P69H222S
MERCURI	MOIRA	MRCMRO79H68D542L

MESSINA	ANTONELLA	MSSNNL76R57G273O
MIANO	CONCETTA	MNICCT77D61H224G
MICELI	ELISA	MCLLSE80M52E919P
MIELE	FRANZISKA DANIELA	LMLIFNZ71L71Z133G
Milella	Carmela	MLLCML80B49A662E
MINALI	CHIARA	MNLCHR79H44F861B
Minardi	Vincenza	MNRVCN67H44F205X
MINCHILLO	ANNA RITA	MNCNRT81M43I158B
Mini	Michela	MNIMHL66E45E625P
MIRABELLO	ROSARIA	MRBRSR64S41M027S
MONTANARO	CONCETTA	MNTCCT79M69F152B
Montesano	Carmela	MNTCML61A60F052M
MORETTI	ELISA	MRTLSE75B61H901C
Morra	Grazia	MRRRGRZ70P60C514E
Morrica	Filomena	MRRFMN79S68I158S
MUCELI	STEFANIA	MCLSFN78A67D859J
MURATORI	LEOPOLDO	MRTLTD81E19G273N
MURRO	GIOVANNA	MRRGNN75R41C975D
MUTTI	FRANCESCO	MTTGRL81D05I155M
NAPPINI	BARBARA	NPPBBR74D64A390M
NERI	LAURA	NRELRA69E70H199N
NOLI	VALERIA	NLOVLR76R65G084C
NOVENTA	LORETTA	NVNLTT73A48B157Q
ONDEDEI	MICHELA	NDDMHL77D51H274E
Osgnach	Lorella	SGNLLL73P46L483L
OSSIMPRANDI	AGATA	SSMGTA80R50G337E
PADELLI	FRANCESCO JACOPO	PDLFNC80C04D612Q
PADULANO	BRUNELLA	PDLBNL64A56A110G
PAGLIALUNGA	VANNA	PGLVNN54H67D451L
PAGLIARO	TERESA ALESSANDRA	PGLTSL74H51M208E
PALA	PAOLA	PLAPLA71H60F979A
PALLAVIDINI	UMBERTO	PLLMRT72R14A182D
PALUMBO	VALENTINA	PLMVNT80B53A783Z
PANELLI	ROSANNA	PNLRNN81E41F152O
PANICHELLI	EULALIA	PNCLLE83C45I156I
Paparusso	Teresa	PPRTRS81L56A662L
Paparusso	Vita	PPRVTI81L56A662J
PAPINI	VERONICA	PPNVNC66S60A390I
PARI	KATIA	PRAKTA70L56H294M
PARLASCINO	GREGORIO	PRLGGR79B21G580O
PARRINI	CATIA	PRRCTA76R43A851G
PASOTTI	MARIALUISA	PSTMLS76R57E897P
PASSALACQUA	MARIA LUISA	PSSMLS74H53L219Z
PATERNO'	MARIA	PTRMRA79R53H579O
PATERNOSTER	SILVIA	PTRSLV74D52L500G



PELLINGHELLI	ANITA	PLLNTA79R55G337A
PEPE	ADRIANA	PPEDRN71A67F839L
PEPE	LUCIA	PPELCU70M57A662Q
PERALDO	SABRINA	PRLSRN81A58A859X
PERO	FRANCA	PREFNC72R47H468P
Perre	Maria	PRRMR81H44G23SH
PERSICO	ALESSANDRA	PRSLSN77P62L259S
Petrucelli	Antonella	PTRNNL76T58A561Y
PEZZA	IRENE	PZZRNI79B43D7916
PILATO	CARLOTTA	PLTCLT80S42G337W
PILLON	ILENIA	PLLLNI73S46G888E
PIRONI	SERENA	PRNSRN78A61H294L
PISANI	PATRIZIA	PSNPRZ70L41F839G
PIVOTTO	ADRIANA	PVTDNR59A67L436Q
POL	MAURA	PLOMRA68C56L407A
Politano	Giuseppina	PLTGPP69A60B500V
PONTELLINI	LAURA	PNTLRA74R50L500F
PONZIANI	CATIA	PNZCTA57A44I660P
PORCELLUZZI	MARIASTELLA	PRCMST73R49F704W
PORFIDO	MARIA CARMELA	PRFMCR82B45I330C
Preti	Eleonora	PRTLNR77C71D548B
Profeta	Filomena	PRFFMN79H65A662B
PRONESTI'	DANIELA	PRNDNL69P54L719J
PROTO	MIRELLA	PRTMLL78H49F152N
PUCI	GIOVANNA	PCUGNN67B62B302C
RADICIOLI	LIANA	RDCLNI69E65I712I
RAGAZZINI	ELENA	RGZLNE74B62D704D
Ragni	Valeria	RGNVLR77T60I158X
RAHO	MARIA CONCETTA	RHAMCN56A53I115W
RANICCHI	LUCIA	RNCLCU80S69A390H
RATTI	SILVIA	RTTSLV77R71E507B
RAVIZZA	ELISA	RVZLSE81S62A859L
Recchia	Diana	rccdni80e41i158g
REMI	ELISABETTA	RMELBT79H69L500Y
REMORINI	CLAUDIA PIERA ALESSANDRA	RMRCDP72M69L219Y
Renucci	Aurora	RNCRRA73T52E625Z
Rigonat	Maria Cristina	RGNMCR71A63G284Y
Rigoni	Federica	RGNFRC79B65L157X
RIMINUCCI	PATRIZIA	RMNPRZ66A43F205O
RINALDIS	STEFANIA	RNLSFN76H56E379G
RIZZO	ANNARITA	RZZNRT72R60I954R
RIZZO	MARINA	RZZMRN67M58C004J
RIZZO	ROSARIA	RZZRSR68C45G371L
RIZZOLIO	UGA	RZZGUA61S62L219Z
ROBOTTI	ALESSIA	RBTLS81T54A182V

ROBOTTI	GIORGIA	RBTGRG76B57A182X
ROGAI	ROSSELLA	RGORSL77H52F656A
ROLLA	CRISTIANA	RLLCST71C53A479Y
ROMOLI	ROSSANA	RMLRSN63M57E625C
RONCON	ILARIA	RNCLRI77T43A59Z
ROSADI	STEFANIA	RSDSFN75T64A390P
ROSINA	PAOLA	RSNPLA66C47F965B
ROSSI	CATERINA	RSSCRN80D48A390X
Rossini	Genny	RSSGNY81B61L113D
RUBINO	MARGARET	RBNMGR75A67D508Y
RUMORO	SANDRA	RMRS DR76E48M208F
RUOSPO	ISA	RSPSIA73E44Z404V
SACCHI	CRISTINA	SCCCST72M54E507H
SACCONI	MARIA VIOLA	SCCMVL79E68A783O
Salvati	Lara	SLVLRA74D67H501T
Salvatori	Silvia	SLVSLV75E46E715F
SALVI	ROBERTA	SLVRRT67C50A851E
Salvi	Sara	SLVSRA76P70L157W
SAMA	GABRIELLA	SMAGRL66E52C573P
SAMA'	PALMA	SMAPLM81T47C352A
SANCILIO	VALENTINA	SNCVNT81P61E648F
SANCINETO	LUISA	SNCLSU82M42G009T
SANDRELLI	CHIARA	SNDCHR74A64E625J
SANTINI	GIOVANNA	SNTGNN74A42A565L
SANTINI	MARIA ALESSANDRA	SNTMLS64M60C102U
SANTORO	ELISA	SNTLSE80A57C286I
SANTORO	ISABELLA	SNTSLL78S58B180N
SARAGNESE	GIULIA	SRGGLI81H42L781O
SASSOLINI	ILARIA	SSSLRI71P52C745G
Savino	Rosalia Adele	SVNRLD62P69L425D
SAVOIA	LUCIA AGNESE	SVALGN81S64G786K
Scaggiante	Marina	SCGMRN75H43C758Z
SCALCIONE	MARIA EMANUELA	SCLMMN63L62F052G
SCALISE	ASSUNTA	SCLSNT73S45D122E
SCARANO	RAFFAELLA	SCRRFL67S67G914B
SCARDINO	CONCETTA	SCRCCT83D51F061Q
SCARTABELLI	CLARISSA	SCRCRS80E66E625D
Schiavetti	Barbara	SCHBBR81A54E625O
Schiratti	Chantal Stella	SCHCNT65A67Z110N
SCORDATO	PATRIZIA	SCRPRZ70H53L219Y
SEMERARO	DANIELA	SMRDNL68E41C424U
SENSI	GRAZIELLA	SNSGZL67T51D077Q
SERGIO	MARIA	SRGMRA80B56G786T
Serio	Stefania	SRESFN76R58D122R
SERNESI	EMANUELA	SRNMNL81A50I462R

SEVERINO	ELISABETTA	SVRLBT77E45F952B
SINI	DANIELA	SNIDNL69E47D969B
Snaidero	Raffaella	SNDRFL72M50H816C
SOLAZZI	DONATA	SLZDNT77M61A944O
SOLDA'	ROBERTA	SLDRRT75P59L840E
SORRENTINO	ANTONELLA	SRRNNL73A50H860L
Spagnuolo	Angela Maria	SPGNLM60P63A662Y
SPICA	GIUSI	SPCGSI78S58G348Z
SQUITIERI	ROMINA	SQTRMN71A41F839F
STANIZZI	ANTONELLA	STNNNL74S43C352C
STASI	ROBERTA	STSRRT74H53B180R
STELLATO	LUCIA	STLLCU65M56A192N
STISSI	ALFIA	STSLFA66T65A8410
Stramaglia	Carla Maria	STRCLM79E41A662S
SUMMA	PAOLA	SMMPLA76D50B180D
TACCHINO	ELENA	TCCLNE79L58D969F
TADDEO	LAURA MANUELA	TDDL MN77S54C286Q
TAFURO	GABRIELLA	TFRGRL75B55I119S
TANI	ANNALISA	TNANLS74H66E625A
TARTAGLIA	CINZIA	TRTCNZ74S43D643J
TAVANI	ELEONORA	TVNLNR83L60D583L
TEDESCO	MICHELA	TDSMHL79M44A182J
TENAN	SABRINA	TNNSRN72H65F205I
TERRIBILE	RAFFAELLA	TRRRFL63L55E155M
TERZONI	PAOLA	TRZPLA77H46G535M
TESSARO	CHIARA	TSSCHR79H56F443M
TESTERINI	LUCIA	TSTLCU81H62I155A
TITONE	GIUSEPPE	TTNGPP72L14F0615S
TOMMEI	SIMONA	TMMSMN77R68A390L
TONDO	VALERIA	TNDVLR83C50C741C
TORTELLI	PATRIZIA	TRTPRZ61A52A851O
TOTARO	PALMIRA	TTRPMR81C44H926S
Trentadue	Lia	TRNLIAT49F262G
Trivisonno	Antonella	TRVNNL68M70B519O
TROPEA	MARIA	TRPMRA79S59M208Y
TUMMINARO	GIUSEPPA	TMMGPP73E63H792J
TYSSERAND	ELISABETTA	TYSLBT73H41D612P
UCCELLI	DANILA	CCLDNL61G337F
Uliana	Alessandra	LNULSN79S41L483Q
VARISCO	CINZIA GIUSEPPINA	VRSCZG63D65B191U
VARVARA	VITA	VRVVTI82M59A225J
VECCHI	SUSANNA	VCCSNN65R44E379S
VENTURELLI	SIMONA	VNTSMN76H45I138R
VERONESE	SANDRA	VRNSDR68E64C638T
Viaro	Sara	VRISRA78M70G916K

VIDORI	TIZIANA	VDRTZN62D50G727S
VIGANO'	MARTA	VGNMRT75S55M052U
VIGGIANO	ANNA RITA	VGGNRT67P53D643H
VILLARI	MARIA	VLLMRA64S55F158T
VIOLA	MARIA ROSARIA	VLIMRS66D46G131E
VITELLOZZI	LARA	VTLLRA68S42A390J
VITTI	ROBERTA	VTTRRT78R42A662Z
ZANONE POMA	CRISTINA	ZNNCST74D67A859D
ZAPPALA'	STEFANIA NUNZIATA	ZPPSFN79R71C351K
ZENOBI	BARBARA	ZNBBSR74S69D488X
ZICCARDI	LUCIA	ZCCLCU77L42D643C
Zuccolo	Emanuela	ZCCMNL70H69L157L
ZUCCONELLI	ALESSIA	ZCCLSS82L50A059Z
ZURLO	M. ANTONIETTA	ZRLMNT77E53G187P

tutti rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli  
Avv.ti Isetta Barsanti Mauceri (cf: BRSSTT66S53D612T email:  
isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it - fax 055588820) e  
Francesco Americo (cf: MRCFNC77C14D643F - pec:  
francescoamerico@ordineavvocatiroma.org - fax: 0696708512), ed  
elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in Roma, via  
Cosseria n. 2, come da mandati in calce al ricorso

**contro**

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (da ora MIUR) (cf. 80185250588)**, nella persona del Ministro pro-tempore in carica;

**PER L'ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ EX ART. 31 C.P.A.**

**E/O PER L'ANNULLAMENTO**

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Direzione Generale per il Personale Scolastico (di seguito MIUR), n. 374 del 24 aprile 2019, recante disposizioni relativamente "all'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo – trasferimenti da una provincia all'altra", nella parte in cui non prevede l'inserimento a pieno titolo, nelle graduatorie ad esaurimento, dei titolari di diploma magistrale ante 2001/2002;
- del medesimo decreto nella parte in cui richiama il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 01 aprile 2014 n. 235 recante "disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014-2016"; già annullato

in parte qua dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015;

- dell'art. 6 del medesimo Decreto denominato “conferma dell'iscrizione con riserva – scioglimento della riserva”, nella parte in cui non prevede l'inserimento, a pieno titolo, dei titolari di diploma magistrale ante 2001/2002;

- dell'art. 9 del D.M. n.379/2019, recante “modalità di presentazione delle domande” nella parte in cui prevede che la domanda dovrà essere presentata esclusivamente con modalità telematica.

- nonché di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti che impediscono l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ivi compresi tutti gli atti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento emessi successivamente alla legge n. 296/2006 e le stesse graduatorie ad esaurimento già pubblicate senza l'inserimento in terza fascia dei ricorrenti.

- 

### **PREMESSE IN FATTO**

1) I ricorrenti sono tutti in possesso del diploma di Scuola Magistrale o di Istituto Magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ed hanno inoltrato la richiesta di inserimento nelle GAE per le classi di concorso e le province di seguito indicate:

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>CLASSE CONCORSO</b>	<b>PROVINCIA SCELTA</b>
Abruzzese	Antonia	AAAA/EEEE	BARI
ADORNO	ELENA	AAAA	Asti
ALBERTINI	ILEANA	AAAA	PORDENONE
ALIGATA	MARIATERESA	AAAA/EEEE	LECCO
ALLEGRI	DANIELA	AAAA/EEEE	BRINDISI
AMALBERTI	MONICA	AAAA	IMPERIA
AMATELLI	ROBERTA	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
AMATI	ROSA	AAAA/EEEE	MATERA
AMICO	SONIA	AAAA,EEEE	TRAPANI
ANCORA	LUCIA	AAAA/EEEE	BRINDISI
ANNARUMMA	MARIA	AAAA/EEEE	TREVISO
ANNIBALI	EDI	AAAA – EEEE	AREZZO
ANNUNZIATA	ANTONELLA	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
ANTONUCCI	ANNA PAOLA	AAAA/EEEE	BARI
Arbore	Nadia Eva	AAAA/EEEE	BARI
ARCURI	ANTONIO	AAAA	ALESSANDRIA
Armiento	Raffaelina	AAAA	Modena
ASPRINO	RITA	AAAA/EEEE	MANTOVA
ASTORINO	ANGELA	AAAA/EEEE	CATANZARO
BABBO	AUGUSTA	AAAA/EEEE	LATINA
BACCETTI	PAOLA	AAAA – EEEE	AREZZO
BAGNIS	FEDERICA	AAAA/EEEE	Asti
BAGORDO	LUANA	AAAA/EEEE	BRINDISI

Baldassarre	Lucia	AAAA/EEEE	Roma
BALDASSARRI	MARA	AAAA/EEEE	BOLOGNA
BALDI	LUCIA	AAAA/EEEE	PISTOIA
BALLOCCI	ELISABETTA	AAAA/EEEE	MILANO
Baraldi	Pietro	EEEE	FERRARA
BARBINI	KATIA	AAAA – EEEE	AREZZO
Bardi	Arianna	AAAA	LIVORNO
BARESCHINO	MONIA	AAAA/EEEE	LA SPEZIA
BARILE	PAOLA	AAAA/EEEE	MANTOVA
BARTOLOMEI	ALESSANDRA	AAAA – EEEE	AREZZO
BASTARI	MARGHERITA	AAAA/EEEE	ANCONA
BASTARI	MATILDE	AAAA/EEEE	ANCONA
BELLIGOTTI	CRISTINA	AAAA	RIMINI
BELONI	MICHELA	AAAA – EEEE	AREZZO
BENATO	PAOLA	AAAA	VERONA
BENIGNI	MICHELE	AAAA – EEEE	AREZZO
BENSI	ELISA	AAAA/EEEE	Asti
BERARDI	NANCY	AAAA/EEEE	LATINA
BERRIA	PIETRO	AAAA/EEEE	NUORO
BERTANI	GIGLIOLA	EEEE	VERONA
BEVACQUA	MARIA	AAAA	CATANZARO
BIANCHI	ORNELLA	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
BILLI	KATIUSCIA	AAAA/EEEE	AREZZO
Bisceglia	Mariangela	AAAA/EEEE	BARI
BISIO	CHIARA	EEEE	ALESSANDRIA
BOATTINI	DARIA	AAAA/EEEE	FORLI - CESENA
Boiardi	Simona	AAAA/EEEE	LIVORNO
BONACCORSI	ALESSANDRA	AAAA/EEEE	LIVORNO
BONCI	KETY	AAAA/EEEE	AREZZO
Bonechi	Maria Fausta	AAAA/EEEE	Pistoia
BONELLI	RACHELE	AAAA EEEE	MATERA
BONSIGNORE	GRAZIA PATRIZIA	EEEE	PARMA
BORGOGNI	ANNALISA	AAAA – EEEE	AREZZO
BORRA	ELISA	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
BOSI	ELENA	AAAA/EEEE	LIVORNO
Bottai	Simona	AAAA/EEEE	Pistoia
BOZZA	ANGELO	AAAA/EEEE	POTENZA
BOZZATO	NADIA	AAAAA	VENEZIA
BRANCA	CINZIA	AAAA	Brindisi
BREDA	TIZIANA	EEEE	Bergamo
BRIGANTI	LUISA	AAAA	BRINDISI
BUCCI	LAURA	AAAA EEEE	ANCONA
BUDINI	ANNA	AAAA/EEEE	CESENA
BUFFONE	ANTONELLA	AAAA	ROMA
BUFFONE	TIZIANA	AAAA/EEEE	CATANZARO

BUGANA	MICHELA	AAAA – EEEE	LECCO
BULATICH	SILVIA	AAAA	TORINO
CALCAGNO	SAVERIA	AAAA	GENOVA
CALCULLI	ARCANGELA	AAAA/EEEE	BARI
CALDIERI	MARIA MADDALENA	AAAA EEEE	TORINO
CALO'	SIMONA	AAAA/EEEE	RIMINI
CALO'	MARIA CONCETTA	AAAA/EEEE	RIMINI
CamMalleri	Rosaria	AAAA/EEEE	CAGLIARI
Campanelli	Monica Lucia	AAAA/EEEE	BARI
Campanelli	Maria Raffaella	AAAA/EEEE	BARI
CAMPINOTI	MARTINA	AAAA/EEEE	LIVORNO
CANTONE	VERONICA	AAAA/EEEE	VERONA
CANU	LUCIA	AAAA/EEEE	SASSARI
CAPECCHI	MONICA	AAAA – EEEE	AREZZO
CAPITTA	DESIDERIO	AAAA/EEEE	SASSARI
Caponi	Sara	AAAA/EEEE	LIVORNO
CAPOTOSTO	CHIARA MARIA GRAZIA	AAAA/EEEE	RIMINI
CAPPA	CINZIA MARIA	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
CARAVELLI	MARIA	AAAA EEEE	PADOVA
CARLONI	LUCA	AAAA/EEEE	ROMA
CAROSI	BARBARA	AAAA EEEE	ASCOLI P.
CARRIERO	LUCIA	AAAA	Brindisi
CARRIERO	TIZIANA	AAAA/EEEE	BRINDISI
CARROZZO	GIUSEPPA	AAAA	MODENA
CASTORO	BEATRICE	AAAA/EEEE	TREVISO
CASULA	CINZIA	AAAA/EEEE	BRINDISI
CAVALLONE	MARIANNA	AAAA	BRINDISI
CAZZORLA	ELISABETTA	AAAA/EEEE	Asti
CENCI	LORELLA	AAAA/EEEE	VERONA
CENTRA	ANNUNZIATA	AAAA/EEEE	LATINA
Cernilli	Katia	AAAA/EEEE	Roma
CEROFOLINI	LUCIA	AAAA – EEEE	AREZZO
Ceron	Monica	EEEE	Vicenza
CHECCACCI	CLAUDIA	AAAA – EEEE	AREZZO
CHIAPPINELLI	LUIGIA	AAAA	TORINO
CHIATTONE	IRENE	AAAA	NOVARA
Chiccaro	Loris	AAAA	UDINE
CHICHI	DEBORA CHIARA	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
CHIOSSONE	ROSSELLA	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
Ciantelli	Silvia	AAAA/EEEE	LIVORNO
CIGOLINI	SIMONETTA	EEEE	Alessandria
CILIO	EMANUELA	AAAA/EEEE	AREZZO
CINCINELLI	LUCIA	AAAA – EEEE	AREZZO
CINCINELLI	VALENTINA	AAAA – EEEE	AREZZO
CLEMENTE	MARIANGELA	EEEE	POTENZA

COLELLA	TERESA	AAAA/EEEE	LODI
Coletta	Margherita	EEEE	ROMA
COLUCCI	ANTONELLA	AAAA EEEE	PESARO URBINO
COLUCCI	MARIAPINA	AAAA	MATERA
COMANDUCCI	JESSICA	AAAA – EEEE	AREZZO
CONTI	MANUELA	AAAA/EEEE	Asti
CONTI	GABRIELE	AAAA/EEEE	FIRENZE
Cornacchioli	Francesca Rita	AAAA/EEEE	BARI
CORONA	CHANTAL	AAAA/EEEE	BIELLA
CORRADI	MAFALDA ENRICA	AAAA	PARMA
Corselli	Stefania	AAAA/EEEE	Milano
COTTAFAVA	SARA	AAAA/EEEE	GENOVA
COTTONE	ANGELA LUCIE	AAAA/EEEE	VERONA
CRISTOFOLI	LARA	AAAA/EEEE	VERONA
CUTILLO	DANIELA	AAAA/EEEE	AVELLINO
DAL BEN	RAFFAELLA	EEEE	TREVISO
DAL CANTO	CATIA	AAAA/EEEE	LIVORNO
De Bari	Maria Maddalena	AAAA/EEEE	BARI
DE CICCO	CONCETTA	AAAA	ALESSANDRIA
DE GREGORI	LIDIA	AAAA	Asti
DE LUCA	FRANCESCA	AAAA/EEEE	COSENZA
DE NIGRIS	MARIA ROSA	AAAA	BENEVENTO
DE ROSA	FRANCESCA	AAAA/EEEE	PISTOIA
De Santis	Maria Vittoria	AAAA/EEEE	Campobasso
De Vanni	Enza	AAAA/EEEE	CAMPOBASSO
DEAMBROGIO	CLAUDIA	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
Declì	Sara	AAAA/EEEE	Vicenza
Degano	Eliana	EEEE	UDINE
DEIANA	ANTONELLA	AAAA/EEEE	Nuoro
DEIANA	ELISABET	AAAA/EEEE	Nuoro
DEL PRETE	ENZO	EEEE	VERONA
DELEO	ELISABETTA	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
DELLA NAVE	LAURA	AAAA – EEEE	AREZZO
DELL'AGLIO	GIOVANNA	AAAA	BRINDISI
Dell'Aquila	Incoronata Anna	AAAA/EEEE	Foggia
DELONGHI	SIMONA	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
DEUFEMIA	MARIATERESA	AAAA EEEE	MILANO
Di Ciero	Vittoria	AAAA/EEEE	ISERNIA
DI CRISTINA	ROSALIA	AAAA/EEEE	PALERMO
Di Iorio	Michela Angela	AAAA/EEEE	CAMPOBASSO
DI LEONFORTE	ROSALINDA	EEEE	BRESCIA
Di Maria	MARIA ANTONIETTA	AAAA/EEEE	Campobasso
Di Mario	annalisa	AAAA/EEEE	Ascoli Piceno
Di Martino	Carmela Elisa	AAAA/EEEE	Vicenza
Di Mascia	Sabina	AAAA/EEEE	Campobasso



DI MATTIA	DINA	AAAA/EEEE	ROMA
DI NATALI	CALOGERA	AAAA/EEEE	FORLI - CESENA
DI PIETRO	AUGUSTA	EEEE	BOLOGNA
DI PIETRO	CARMEN ESTER	EEEE	FORLI - CESENA
DI SIPIO	LEANDRA	AAAA/EEEE	BRINDISI
DI STEFANO	LUANA GIADA	AAAA/EEEE	BRESCIA
DIANA	ALFREDO	AAAA/EEEE	BRESCIA
DIFIGOLA	ANTONIETTA	AAAA	PRATO
Diliberto	Denise	EEEE	Vicenza
DIMUCCIO	VITTORIA	AAAA EEEE	BARI
DOMENICONI	DANIELA	AAAA/EEEE	RIMINI
DONA'	SARA	AAAA/EEEE	ROVIGO
Doria	Fabia	AAAA/EEEE	BERGAMO
DOZIO	SERENA	AAAA – EEEE	LECCO
ESPOSITO	FLAVIA	AAAA	TORINO
ETERNO	ELENA	AAAA	Asti
FABBRI	ELENA	AAAA/EEEE	RIMINI
FANTI	FEDERICA	AAAA/EEEE	SASSARI
FARINA	VALERIA MARIACHIARA	EEEE	FORLI - CESENA
FATICA	ROMINA	AAAA	PESARO
FAUZZI	STEFANIA	AAAA EEEE	MARCONIA
FENTINI	ANGELA	AAAA	BIELLA
FERRANDI	STEFANIA	AAAA/EEEE	NOVARA
FERRARIS	SIMONETTA	AAAA	BIELLA
Ferrero Melchior	Stefania	AAAA/EEEE	UDINE
FERRIGNO	ALESSIA	AAAA/EEEE	IMPERIA
FILINGERI	PATRIZIA	AAAA,EEEE	TRAPANI
FILIPPONE	GIOVANNA	AAAA/EEEE	Asti
FINIZIO	MADDALENA MARIA	EEEE	Asti
FINOTTI	ILENIA	AAAA/EEEE	ROVIGO
IORELLI	KETTJ	EEEE	Asti
FONTANA	SERENA	AAAA/EEEE	AREZZO
FORNARI	NOEMI	EEEE	PARMA
FRATERNALE	MARGHERITA	AAAA EEEE	PESARO
FUSCO	GIUSEPPINA	EEEE	Siena
Fusoni	Carolina	AAAA/EEEE	CAMPOBASSO
Gaetano	Ivana	AAAA	REGGIO EMILIA
GAGLIARDI	SARA	AAAA/EEEE	VITERBO
GALANTE	GIUSEPPINA MARILENA	AAAA	Asti
GALANTE	SABRINA	AAAA	VERONA
GALLAI	ALESSANDRA	AAAA/EEEE	AREZZO
GALLO	MARIA NIVES	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
GALLOZZI	KATIA	AAAA/EEEE	LATINA
GAMBATO	BARBARA	AAAA/EEEE	ROVIGO
GAMBUTI	NOVELLA	AAAA/EEEE	RIMINI

GARDIN	ELISA	AAAA/EEEE	ROVIGO
GARGANESE	ROSANNA	AAAA/EEEE	BRINDISI
GARGIULO	MILENA MARIA	AAAA/EEEE	BRINDISI
GAROFOLO	ELISA	AAAA/EEEE	VERONA
GARRUZZO	MARIA ROSA	AAAA/EEEE	LODI
GASTALDELLO	DONATA MARIA TERESA	EEEE	ALESSANDRIA
GATTO	IRENE	AAAA/EEEE	BRESCIA
GELMINI	FABIANA	AAAA/EEEE	VERONA
GELOTTI	FRANCESCA ROSARIA	AAAA/EEEE	VARESE
GENOVESE	MONICA	AAAA EEEE	TARANTO
GIACOBBI	SILVIA	EEEE	PESARO URBINO
GIACOMIN	SILVIA	AAAA/EEEE	TREVISO
GIANNINI	ALICE	EEEE	TORINO
Giarrusso	Marianna	AAAA/EEEE	PISA
GIGLIA	PATRIZIA	EEEE	TORINO
GIOIA	ANTONELLA	AAAA/EEEE	BRINDISI
GIOMETTI	ROSSELLA	AAAA/EEEE	PESARO/URBINO
GIUGLIANO	ROSA	AAAA/EEEE	PRATO
GOVERNINI	MARIALUISA	AAAA – EEEE	AREZZO
GRANDIS	MONICA	AAAA/EEEE	NOVARA
GRANVILLANO	MELINA	AAAA/EEEE	BIELLA
GRASSI	MASSIMILIANO	AAAA – EEEE	AREZZO
GRASSO	CARLA	AAAA/EEEE	BRESCIA
GRASSO	TANIA MARIA MICHELA	AAAA/EEEE	ENNA
GREGORACI	SIMONA	AAAA/EEEE	CATANZARO
Grendene	Silvia	AAAA/EEEE	Vicenza
GUARINIELLO	ROSA	AAAA	AREZZO
GUAZZOLINI	KATIA	AAAA EEEE	RIMINI
GUGLIELMINETTI	ALESSANDRA	AAAA/EEEE	VERBANIA
GUGNALI	MARTA	AAAA/EEEE	RIMINI
GUIDETTI	SERENA	AAAA	PARMA
IACOPONI	FEDERICA	AAAA/EEEE	RIMINI
Ialonardi	Concetta	AAAA/EEEE	CAMPOBASSO
Ierubino	Eleonora	AAAA/EEEE	LIVORNO
IMPRODA	MARIA	AAAA	Asti
Innocenti	Ilaria	AAAA/EEEE	Pistoia
INTRIERI	LUIGINA	AAAA	COSENZA
INTURRI	EMANUELA	AAAA/EEEE	TREVISO
ITALIANO	FIORENZA	AAAA/EEEE	RAGUSA
La Marca	Giuseppina	AAAA/EEEE	Foggia
LA TORRE	VALENTINA	AAAA/EEEE	PALERMO
Lamanna	Anna Maria	AAAA	Milano
LAPENNA	CATIA	AAAA/EEEE	BRINDISI
Lattanzi	Apollonia	AAAA/EEEE	BARI

LAURENZANA	ANGELA ANNA	AAAA/EEEE	FIRENZE
LEONARDI	PATRIZIA	AAAA/EEEE	LATINA
LEONE	ANNALUCIA	AAAA/EEEE	BRINDISI
LEPORE	FRANCESCA	AAAA/EEEE	BARI
LEPORE	VINCENZA	AAAA	FIRENZE
Lezoche	Valentina	AAAA/EEEE	BARI
LIPPI	VALENTINA	AAAA – EEEE	AREZZO
Lisanti	Lucia	AAAA/EEEE	BARI
LO GUZZO	LAURA	AAAA – EEEE	LECCO
LO RE	GRAZIA	AAAA/EEEE	BRINDISI
LOCAPUTO	LUCIANA	AAAA/EEEE	BARI
LOMBARDI	PATRIZIA	AAAA	ANCONA
LONATI	GIUSEPPINA	AAAA/EEEE	BRESCIA
Longo	Teresa	AAAA/EEEE	Crotone
LOPRIORE	ROSA	AAAA	BARI
LORU	SANDRA	AAAA EEEE	PESARO
LOVATTO	CINZIA	AAAA/EEEE	PORDENONE
Lubrano	Maria Grazia	AAAA/EEEE	LIVORNO
LUCCHETTI	NADIA	AAAA/EEEE	BOLOGNA
LUCHE	Maria Giovanna	AAAA/EEEE	Siena
Lunghi	Martina	AAAA; EEEE	FERRARA
LUONGO	AURORA	AAAA/EEEE	NAPOLI
MADEO	MARIA	AAAA/EEEE	BARI
MAGAGNA	CLAUDIA	EEEE AAAA	Padova
MAGNI	LAURA	AAAA – EEEE	LECCO
MAGRINI	ELENA	AAAA EEEE	PESARO
Maltagliati	Renata	AAAA/EEEE	Pistoia
MANCA	LUISELLA	AAAA/EEEE	NUORO
MANCA	MARIA	AAAA/EEEE	SASSARI
MANCUSO	ROSANNA	AAAA/EEEE	CATANZARO
MANDOLFO	ANNA	AAAA EEEE	TARANTO
MANNA	PATRIZIA	AAAA	PRATO
MANTA	DAMIANA MORENA	EEEE/AAAA	PISA
MANTUANO	ROSSELLA	AAAA/EEEE	CATANZARO
MANZO	MARIA ROSARIA	AAAA/EEEE	SALERNO
MANZONI	MANUELA	AAAA	VERONA
MARCHETTI	GABRIELLA	AAAA EEEE	PESARO
Marchi	Lisa	AAAA; EEEE	FERRARA
MARCHIONNI	SABRINA	AAAA EEEE	PESARO
MARCHIONNI	PAOLA	AAAA EEEE	PESARO
MARRA	ROSSELLA	AAAA/EEEE	BENEVENTO
MARTALO'	VALERIA	AAAA/EEEE	GENOVA
MARTELLETTA	MARIA TERESA	AAAA	LATINA
Martinello	Stefania	AAAA/EEEE	Vicenza
Martini	Alessia	AAAA/EEEE	UDINE

MARTUCCI	ANNALISA	AAAA – EEEE	AREZZO
Masciaveo	Lucia	AAAA/EEEE	FOGGIA
MASINI	PAMELA	AAAA – EEEE	AREZZO
MATARESE	MARIA TERESA	AAAA	AREZZO
MATTEI	DONATELLA	AAAA	RIMINI
MATTEIS	SONIA	AAAA/EEEE	BIELLA
MATTESINI	LAURA	AAAA – EEEE	AREZZO
Mazza	Siria Filomena	AAAA	LIVORNO
MAZZOLA	MARGHERITA	AAAA/EEEE	PALERMO
MEAZZINI	FRANCESCA	AAAA – EEEE	AREZZO
MELCHIONDA	SARA	AAAA/EEEE	AREZZO
Melloni	Elisabetta	AAAA; EEEE	FERRARA
MENAVENTO	ROBERTA NOEMI	AAAA/EEEE	BRINDISI
MENICATTI	STEFANIA	AAAA – EEEE	AREZZO
MENICONI	BARBARA	AAAA	FIRENZE
MERCURI	MOIRA	AAAA EEEE	ASCOLI PICENO
MESSINA	ANTONELLA	AAAA/EEEE	BRESCIA
MIANO	CONCETTA	AAAA – EEEE	AREZZO
MICELI	ELISA	AAAA/EEEE	POTENZA
MIELE	FRANZISKA DANIELA	EEEE	VERONA
Milella	Carmela	AAAA/EEEE	BARI
MINALI	CHIARA	AAAA/EEEE	VERONA
Minardi	Vincenza	AAAA/EEEE	BARI
MINCHILLO	ANNA RITA	AAAA/EEEE	BOLOGNA
Mini	Michela	AAAA/EEEE	LIVORNO
MIRABELLO	ROSARIA	AAAA	TORINO
MONTANARO	CONCETTA	AAAA/EEEE	BRINDISI
Montesano	Carmela	AAAA	Milano
MORETTI	ELISA	AAAA – EEEE	AREZZO
Morra	Grazia	AAAA	Foggia
Morrìca	Filomena	AAAA/EEEE	Foggia
MUCELI	STEFANIA	AAAA/EEEE	Nuoro
MURATORI	LEOPOLDO	AAAA/EEEE	REGGIO EMILIA
MURRO	GIOVANNA	AAAA/EEEE	BARI
MUTTI	FRANCESCO	AAAA/EEEE	AREZZO
NAPPINI	BARBARA	AAAA – EEEE	AREZZO
NERI	LAURA	AAAA/EEEE	RIMINI
NOLI	VALERIA	AAAA/EEEE	NUORO
NOVENTA	LORETTA	AAAA/EEEE	BRESCIA
ONDEDEI	MICHELA	AAAA/EEEE	RIMINI
Osgnach	Lorella	AAAA/EEEE	UDINE
OSSIMPRANDI	AGATA	AAAA	PARMA
PADELLI	FRANCESCO JACOPO	AAAA – EEEE	AREZZO
PADULANO	BRUNELLA	AAAA	AREZZO
PAGLIALUNGA	VANNA	AAAA	ANCONA

PAGLIARO	TERESA ALESSANDRA	AAAA/EEEE	CATANZARO
PALA	PAOLA	AAAA/EEEE	AREZZO
PALLAVIDINI	UMBERTO	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
PALUMBO	VALENTINA	AAAA	BENEVENTO
PANELLI	ROSANNA	AAAA/EEEE	BRINDISI
PANICHELLI	EULALIA	AAAA/EEEE	MACERATA
Paparusso	Teresa	AAAA/EEEE	BARI
Paparusso	Vita	AAAA/EEEE	BARI
PAPINI	VERONICA	AAAA – EEEE	AREZZO
PARI	KATIA	AAAA/EEEE	RIMINI
PARLASCINO	GREGORIO	EEEE	BOLOGNA
PARRINI	CATIA	AAAA – EEEE	AREZZO
PASOTTI	MARIALUISA	AAAA/EEEE	MANTOVA
PASSALACQUA	MARIA LUISA	EEEE	Asti
PATERNO'	MARIA	AAAA/EEEE	cosenza
PATERNOSTER	SILVIA	AAAA EEEE	PESARO
PELLINGHELLI	ANITA	EEEE	PARMA
PEPE	ADRIANA	AAAA/EEEE	ROMA
PEPE	LUCIA	AAAA/EEEE	BARI
PERALDO	SABRINA	AAAA/EEEE	BIELLA
PERO	FRANCA	AAAAe EEEE	Asti
Perre	Maria	AAAA	Milano
PERSICO	ALESSANDRA	EEEE	FIRENZE
Petrucelli	Antonella	AAAA/EEEE	Pistoia
PEZZA	IRENE	AAAA EEEE	PESARO
PILATO	CARLOTTA	AAAA	PARMA
PILLON	ILENIA	AAAA/EEEE	PORDENONE
PIRONI	SERENA	AAAA/EEEE	RIMINI
PISANI	PATRIZIA	AAAA	MODENA
PIVOTTO	ADRIANA	AAAA/EEEE	BIELLA
POL	MAURA	AAAA/EEEE	TREVISO
Politano	Giuseppina	AAAA/EEEE	Campobasso
PONTELLINI	LAURA	AAAA EEEE	PESARO
PONZIANI	CATIA	AAAA	PISTOIA
PORCELLUZZI	MARIASTELLA	AAAA EEEE	PESARO
PORFIDO	MARIA CARMELA	AAAA/EEEE	BARI
Preti	Eleonora	EEEE	FERRARA
Profeta	Filomena	AAAA/EEEE	BARI
PRONESTI'	DANIELA	EEEE	Asti
PROTO	MIRELLA	AAAA/EEEE	BARI
PUCI	GIOVANNA	AAAA	BOLOGNA
RADICIOLI	LIANA	AAAA/EEEE	LATINA
RAGAZZINI	ELENA	EEEE	FORLI - CESENA
Ragni	Valeria	AAAA/EEEE	Foggia
RAHO	MARIA CONCETTA	AAAA	BARI

RANICCHI	LUCIA	AAAA – EEEE	AREZZO
RATTI	SILVIA	AAAA – EEEE	LECCO
RAVIZZA	ELISA	AAAA/EEEE	BIELLA
Recchia	Diana	AAAA/EEEE	Foggia
REMI	ELISABETTA	AAAA/EEEE	PESARO/URBINO
REMORINI	CLAUDIA PIERA ALESSANDRA	AAAA/EEEE	RIMINI
Renucci	Aurora	EEEE	LIVORNO
Rigonat	Maria Cristina	EEEE	UDINE
Rigoni	Federica	EEEE	Vicenza
RIMINUCCI	PATRIZIA	AAAA/EEEE	RIMINI
RINALDIS	STEFANIA	AAAA/EEEE	BIELLA
RIZZO	ANNARITA	AAAA EEEE	MATERA
RIZZO	MARINA	AAAA/EEEE	BIELLA
RIZZO	ROSARIA	AAAA/EEEE	NOVARA
RIZZOLIO	UGA	AAAA/EEEE	Asti
ROBOTTI	ALESSIA	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
ROBOTTI	GIORGIA	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
ROGAI	ROSSELLA	AAAA/EEEE	AREZZO
ROLLA	CRISTIANA	AAAA	Asti
ROMOLI	ROSSANA	AAAA	LIVORNO
RONCON	ILARIA	AAAA/EEEE	FERRARA
ROSADI	STEFANIA	AAAA – EEEE	AREZZO
ROSINA	PAOLA	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
ROSSI	CATERINA	AAAA – EEEE	AREZZO
Rossini	Genny	AAAA/EEEE	Campobasso
RUBINO	MARGARET	AAAA/EEEE	BRINDISI
RUMORO	SANDRA	AAAA/EEEE	CATANZARO
RUOSPO	ISA	AAAA/EEEE	BARI
SACCHI	CRISTINA	AAAA	LECCO
SACCONI	MARIA VIOLA	AAAA	BENEVENTO
Salvati	Lara	AAAA/EEEE	Roma
Salvatori	Silvia	AAAA/EEEE	Pistoia
SALVI	ROBERTA	AAAA – EEEE	AREZZO
Salvi	Sara	AAAA/EEEE	Vicenza
SAMA	GABRIELLA	AAAA/EEEE	RIMINI
SAMA'	PALMA	AAAA/EEEE	CATANZARO
SANCILIO	VALENTINA	AAAA	LODI
SANCINETO	LUISA	EEEE	LECCO
SANDRELLI	CHIARA	AAAA/EEEE	LIVORNO
SANTINI	GIOVANNA	AAAA/EEEE	FORLI - CESENA
SANTINI	MARIA ALESSANDRA	AAAA – EEEE	AREZZO
SANTORO	ELISA	AAAA/EEEE	BOLOGNA
SANTORO	ISABELLA	AAAA	Brindisi
SARAGNESE	GIULIA	AAAA/EEEE	VERONA
SASSOLINI	ILARIA	EEEE	AREZZO

Savino	Rosalia Adele	AAAA/EEEE	BARI
SAVOIA	LUCIA AGNESE	AAAA EEEE	TARANTO
Scaggiante	Marina	AAAA	UDINE
SCALCIONE	MARIA EMANUELA	AAAA EEEE	MATERA
SCALISE	ASSUNTA	AAAA/EEEE	TREVISO
SCARANO	RAFFAELLA	AAAA/EEEE	VENEZIA
SCARDINO	CONCETTA	AAAA/EEEE	MILANO
SCARTABELLI	CLARISSA	AAAA/EEEE	LIVORNO
Schiavetti	Barbara	AAAA	LIVORNO
Schiratti	Chantal Stella	AAAA/EEEE	UDINE
SCORDATO	PATRIZIA	AAAA	TORINO
SEMERARO	DANIELA	AAAA/EEEE	BRINDISI
SENSI	GRAZIELLA	AAAA – EEEE	AREZZO
SERGIO	MARIA	AAAA/EEEE	ROMA
Serio	Stefania	AAAA	Crotone
SERNESI	EMANUELA	AAAA/EEEE	MODENA
SEVERINO	ELISABETTA	EEEE	NOVARA
SINI	DANIELA	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
Snaidero	Raffaella	AAAA/EEEE	UDINE
SOLAZZI	DONATA	AAAA/EEEE	BOLOGNA
SOLDA'	ROBERTA	AAAA/EEEE	BIELLA
SORRENTINO	ANTONELLA	AAAA	MODENA
Spagnuolo	Angela Maria	AAAA/EEEE	VENEZIA
SPICA	GIUSI	AAAA/EEEE	PALERMO
SQUITIERI	ROMINA	AAAA – EEEE	AREZZO
STANIZZI	ANTONELLA	AAAA	MODENA
STASI	ROBERTA	AAAA	Torino
STELLATO	LUCIA	AAAA/EEEE	SASSARI
STISSI	ALFIA	AAAA	FORLI - CESENA
Stramaglia	Carla Maria	AAAA/EEEE	BARI
SUMMA	PAOLA	AAAA/EEEE	BRINDISI
TACCHINO	ELENA	EEEE	Alessandria
TADDEO	LAURA MANUELA	AAAA EEEE	PU
TAFURO	GABRIELLA	AAAA/EEEE	BRINDISI
TANI	ANNALISA	AAAA/EEEE	LIVORNO
TARTAGLIA	CINZIA	AAAA	LODI
TAVANI	ELEONORA	AAAA/EEEE	FIRENZE
TEDESCO	MICHELA	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
TENAN	SABRINA	AAAA	LODI
TERRIBILE	RAFFAELLA	AAAA	LODI
TERZONI	PAOLA	AAAA/EEEE	PIACENZA
TESSARO	CHIARA	AAAA/EEEE	TREVISO
TESTERINI	LUCIA	AAAA – EEEE	AREZZO
TITONE	GIUSEPPE	AAAA,EEEE	MILANO
TOMMEI	SIMONA	AAAA – EEEE	AREZZO

TONDO	VALERIA	AAAA/EEEE	BRINDISI
TORTELLI	PATRIZIA	AAAA – EEEE	AREZZO
TOTARO	PALMIRA	AAAA/EEEE	FERRARA
Trentadue	Lia	AAAA/EEEE	BARI
Trivisonno	Antonella	AAAA/EEEE	CAMPOBASSO
TROPEA	MARIA	AAAA/EEEE	CATANZARO
TUMMINARO	GIUSEPPA	AAAA/EEEE	CREMONA
TYSSERAND	ELISABETTA	AAAA/EEEE	FIRENZE
UCCELLI	DANILA	AAAA/EEEE	PARMA
Uliana	Alessandra	AAAA/EEEE	UDINE
VARISCO	CINZIA GIUSEPPINA	AAAA – EEEE	AREZZO
VARVARA	VITA	AAAA	LECCO
VECCHI	SUSANNA	AAAA/EEEE	BIELLA
VENTURELLI	SIMONA	AAAA/EEEE	IMPERIA
VERONESE	SANDRA	AAAA/EEEE	VENEZIA
Viaro	Sara	AAAA; EEEE	FERRARA
VIDORI	TIZIANA	AAAA	ALESSANDRIA
VIGANO'	MARTA	AAAA – EEEE	LECCO
VIGGIANO	ANNA RITA	AAAA	NOVARA
VILLARI	MARIA	AAAA/EEEE	TREVISO
VIOLA	MARIA ROSARIA	AAAA/EEEE	BOLOGNA
VITELLOZZI	LARA	AAAA/EEEE	AREZZO
VITTI	ROBERTA	AAAA/EEEE	BARI
ZANONE POMA	CRISTINA	AAAA/EEEE	BIELLA
ZAPPALA'	STEFANIA NUNZIATA	AAAA EEEE	ALESSANDRIA
ZENOBI	BARBARA	AAAA EEEE	PESARO
ZICCARDI	LUCIA	AAAA/EEEE	FORLI-CESENA
Zuccolo	Emanuela	AAAA	Vicenza
ZUCCONELLI	ALESSIA	AAAA/EEEE	ROVIGO
ZURLO	M. ANTONIETTA	AAAA/EEEE	BRINDISI

2) In base alla legge, detti titoli di studio, in quanto aventi valore abilitante, avrebbero dovuto consentire di accedere da subito a tutti i canali di reclutamento e conferimento di incarichi riservati a personale scolastico abilitato e, dunque, avrebbero dovuto dare anche titolo per l'inserimento nelle graduatorie provinciali di cui alla L. n.124/1999 ex art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004, nonché all'inserimento nelle graduatorie di Istituto nella fascia II dedicata agli aspiranti insegnanti in possesso di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole dell'infanzia o primaria.

3) Solo con il decreto **n. 353 del 22 maggio 2014** e con **D.m. n. 308 del 15 maggio 2014**, è stato previsto per la prima volta il valore abilitante del diploma magistrale ante 2001/2002 ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e Ricerca (da ora MIUR) piuttosto che prevedere l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento ha riconosciuto loro soltanto la possibilità di inserirsi nelle graduatorie di istituto di seconda fascia.

4) Per diversi anni il MIUR ha assunto provvedimenti che non hanno mai previsto



l'inserimento dei diplomati magistrali in questione nelle GAE. Tra i tanti, il D.M. 235/2014, previsto per l'aggiornamento delle GAE per il triennio 2014/17, è stato emanato in assenza di tale previsione. Tuttavia, detto DM è stato annullato, in parte de qua dal Consiglio di Stato con sentenza definitiva n. 01973/2015 del 16 aprile 2015 passata in giudicato. I giudici di Palazzo Spada, infatti, con la decisione precitata, hanno annullato il DM n. 235/2014 nella parte in cui ha impedito, ai docenti in possesso del titolo abilitante di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (come gli attuali ricorrenti), l'iscrizione nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.

5) Anche con i successivi decreti ministeriali di aggiornamento delle GAE, il MIUR ha continuato ad avere una condotta inadempiente, anch'essa censurata dinanzi ai Giudici amministrativi che, con diversi provvedimenti sia cautelari sia di merito, hanno riconosciuto il legittimo interesse di detti diplomati ad essere inseriti nelle GAE nonché ad essere individuati quali destinatari di contratti di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato.

6) In particolare, nelle decisioni del giudice amministrativo è stato rilevato che «..con riferimento alla domanda di annullamento DM n. 325/2015, l'atto impugnato dispone espressamente, all'art. 5 che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al d.m. MIUR n. 235/2014 e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/'015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati». Di recente il TAR Lazio con sentenza n. 14303 del 08.10.2015 è intervenuto nel merito della vicenda: « [...] considerato pertanto che il DM: n. 235/2014 di cui al DM impugnato in questa sede è parte integrante e che, nella relativa previsione, ne ripete pedissequamente i contenuti – è stato annullato in parte de qua con la sentenza di cui in precedenza con efficacia che è stata ritenuta, da parte del Collegio in analogo e precedente contenzioso, operare erga omnes nei confronti di chi si trovi nella medesima posizione».

7) Il Consiglio di Stato, con diverse sentenze (sentenza n. 3628/2015, nn. 3673 e 3675/2015, n. 3788/2015, 4232/2015, n. 5439/2015) era anch'esso intervenuto positivamente sulla questione affermando i seguenti principi: « **Risulta fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie (GAE), la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però, in maniera singolare, continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato.** [...] Né diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 ed il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso dell'abilitazione all'insegnamento. In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado della tabella allegata, come previsto dall'art. 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n. 143/2004, integrata dalla legge n. 186/2004 e modificato dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso art. 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti».

8) In conclusione, secondo il Consiglio di Stato «...all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti ed attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e non erano nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie».

9) L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, chiamata ad affermare un principio di diritto rispetto alla questione qui esaminata, con ordinanza n. 1 del 27 aprile 2016, aveva confermato il legittimo interesse dei diplomati magistrali ante 2001/2002 ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

10) Soltanto con le sentenze nn. 11/2017 e 4 e 5 del 27.02.2019 l'Adunanza Plenaria ha smentito la natura abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, nonostante l'univoco tenore letterale dell'art. 15, comma 7, DPR 23 luglio 198, n. 323, sancisca testualmente: *"I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare"*.

11) Tali pronunce sono state impugnate dinanzi la Corte di Cassazione ed attualmente i giudizi sono pendenti in attesa di essere decisi. I ricorrenti, hanno interesse ad impugnare il decreto di aggiornamento delle GAE per tutte le motivazioni che si andranno di seguito ad esporre.

12) Tali pronunce sono state impugnate dinanzi la Corte di Cassazione ed attualmente i giudizi sono pendenti in attesa di essere decisi. I ricorrenti, quindi, avendo impugnati i precedenti DM di aggiornamento delle GAE, hanno interesse ad impugnare anche il decreto di aggiornamento delle GAE per il prossimo triennio per tutte le motivazioni che si andranno di seguito ad esporre.

13) Gli impugnati atti e tra di essi il D.M. n. 374/2019 e gli ulteriori provvedimenti indicati in epigrafe devono ritenersi illegittimi per i seguenti

## MOTIVI DI DIRITTO

### In via preliminare:

Sulla specifica questione si evidenzia che la giustizia amministrativa non si è conformata all'interpretazione *"comunitariamente"* orientata della normativa interna derivante dal tenore lessicale delle norme di cui si è denunciata la violazione e imposta dal principio di supremazia dell'ordinamento dell'Unione Europea.

Invero l'art. 1, comma 605, lett. C) della L. n. 296/2006 e l'art. 15 del D.p.r. n. 323/88, laddove interpretati nel senso di precludere l'inserimento in GAE degli insegnanti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 (in quanto asseritamente privi di un titolo con *"valore abilitante"*) o laddove interpretati nel senso di subordinare il loro inserimento nelle (sole) GAE alla partecipazione a ulteriori sessioni di abilitazione o al conseguimento della laurea in scienze della formazione, si porrebbero in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea.

Le due sentenze nn.rr. 11/2017 e 4/2019 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato hanno, in sintesi, affermato il riconoscimento del valore abilitante *"solo in via strumentale"* basato non sulla base di un'interpretazione *"sistematica"* bensì sul mero *"dato testuale"*, dell'art.15, comma 7 del D.p.r. n.323/1998, per la sola partecipazione ai concorsi ordinari e all'abilitazione all'insegnamento. (cfr. p. 38 della sentenza nr.4/2019). Tale statuizione ha tenuto conto della riforma della L.341/1990 per coloro che non fossero entrati nei ruoli alla data del d.m.10.03.1997.

Successivamente, con d.l. nr. 87/2018, convertito con L. nr. 96/2018, all'art. 4 è stato autorizzato un concorso “*straordinario*”, anche per i diplomati magistrali che hanno conseguito il titolo ante l'a.s. 2001/02 con almeno due anni di servizio prestato nell'ottennio 2010/11-2017/18, bandito con i successivi due decreti del 17.10.2018 e del 9.11.2018, che non ha previsto una prova selettiva, bensì una prova orale da cui far discendere una graduatoria regionale ai fini delle assunzioni nei ruoli.

Quindi il suddetto titolo magistrale è stato considerato, di fatto, abilitante ma limitatamente alla sola partecipazione al citato concorso straordinario.

Pertanto, le suddette decisioni appaiono lesive delle norme di diritto dell'Unione che, indirettamente, la nostra Carta costituzionale prevede di tutelare.

++++

**I) VIOLAZIONE del principio dell'equo processo e della certezza del diritto, tutelato  
gli artt. 6 e 13 della CEDU., in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo 1  
alla Convenzione e dell'art. 47 e 52 della CDFUE.**

I provvedimenti impugnati sono lesivi degli artt. 6 e 13 della CEDU., in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo 1 alla Convenzione, nella parte in cui non sarebbe stata concessa ai ricorrenti una tutela effettiva e sufficiente contro l'arbitrio dello Stato italiano.

Risulta leso il diritto dei ricorrenti «*a un processo equo osservante della sola preminenza del diritto*», nonchè il diritto al rispetto «*dell'obbligo della parità delle armi*» considerato che il MIUR ha avuto la possibilità di precludere ai ricorrenti non solo l'accesso alle GAE, ma anche all'insegnamento, benché questi avesse esaurito il suo potere discrezionale, essendogli stata preclusa una riedizione del potere sulla medesima fattispecie per effetto dell'annullamento del DM. n. 235/2014 disposto dal Consiglio di Stato.

Invero, la **VI Sezione del Consiglio di Stato** ha, costantemente, sottolineato che:

*«...l'art. 344, per i docenti nelle scuole materne e l'art. 194 del Dlg. n. 197/2004, per quelli nella scuola primaria hanno indicato nei rispettivi diplomi il titolo **d'abilitazione all'insegnamento** in tali due gradi scolastici, cui fa eco l'art. 402, c. 1 del Dlg 197/1994, ... dal canto suo, la tabella di valutazione dei titoli per avere l'inserimento nella III fascia delle GAE, allegata al DL. n. 97/2004, prevede tra l'altro, al § A) (Titoli abilitanti di accesso alla graduatoria), pure il titolo abilitante **comunque posseduto**, senza preclusioni espresse verso i diplomi **magistrale** o di scuola materna; ... destinatari della III fascia, per effetto dell'art. 1 del DL 97/2004 e secondo l'art. 1, c. 695 della l. 662/2006, sono adesso anche i docenti **comunque** abilitati, quindi pure coloro in possesso d'un titolo abilitante, come gli ricorrenti, nei sensi fin qui visti»<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> Così, da ultimo: **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 217 del 16.1.2018**, Presidente Dott. Sergio Santoro, Estensore Dott. Silvestro Maria Russo, **altri componenti Collegio** Dott. Bernhard Lageder, Dott. Vincenzo Lopilato e Dott. Marco Buricelli, e in termini: **Cons. Stato. Sez. VI Sentenza n. 3628 del 21.7.2015** - Presidente Dott. Luciano Barra Caracciolo, Estensore Dott. Carlo Mosca, **altri componenti Collegio** Dott. Roberto Giovagnoli, Dott.ssa Gabriella De Michele, Dott. Bernhard Lageder, **Cons. Stato. Sez. VI Sentenza n. 3673 del 27.7.2015** - Presidente Dott. Luciano Barra Caracciolo, Estensore Dott. Carlo Mosca, **altri componenti Collegio** Dott. Roberto Giovagnoli, Dott.ssa Gabriella De Michele, Dott. Bernhard Lageder, **Sentenza n. 3675 del 27.7.2015**, Presidente Dott. Stefano Baccarini, Estensore Dott. Claudio Contessa, **altri componenti Collegio** Dott. Roberto Giovagnoli, Dott. Sergio De Felice, Dott. Carlo Mosca, **Sentenza n. 3788 del 3.8.2015**, Presidente Dott. Luciano Barra Caracciolo, Estensore Dott. Carlo Mosca, **altri componenti Collegio** Dott. Roberto Giovagnoli, Dott.ssa Gabriella De Michele, Dott. Bernhard Lageder, **Sentenza n. 4232 del 10.9.2015**, Presidente Dott. Luciano Barra Caracciolo, Estensore Dott. Carlo Mosca, **altri componenti Collegio** Dott. Roberto Giovagnoli, Dott.ssa Gabriella De Michele, Dott. Bernhard

Lo Stato italiano avrebbe dovuto prevedere un procedimento giudiziario con le dovute garanzie processuali tali da consentire ai Giudici nazionali di dirimere, equamente ed efficacemente, le controversie tra i privati cittadini e la pubblica amministrazione datrice di lavoro (cfr. Corte EDU. Kotov c. Russia 3 aprile 2012, ricorso 54522/2000, § 117, Anheuser Busch Inc. c. Portogallo, ricorso 73049/01 § 83, Corte EDU. Jokela c. Finlandia, ricorso 28856/95 § 45, e Corte EDU. Zehentner c. Austria 16.7.2009, ricorso 20082/2002 § 73), fornendo idonee garanzie per la protezione contro l'arbitrio dell'Amministrazione (cfr. in tal senso oltre alle sentenze già cit. Corte EDU. Hentrich v. France e Corte EDU. Sovtransavto Holding c. Ucraina, ricorso 48553/95 § 96).

Per tali ragioni lo Stato italiano ha violato i principi **del diritto ad un processo equo e il diritto ad un ricorso effettivo consacrati negli artt. 6 e 13 della Convenzione EDU** (cfr. Corte EDU Aksoy c/Turchia, 18 dicembre 1996, §§ 93 e ss.) e recepiti dagli **artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea**, in quanto soltanto dopo la decisione dell'Adunanza Plenaria è stata negato il valore del diploma magistrale così come richiamato dalle numerose pronunce del giudice amministrativo di primo e di secondo grado; sul punto si potrebbe ritenere altresì violato l'obbligo, previsto dall'art. 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, di rispettare «*i principi della parità delle armi, del contraddittorio*».

Anche per questi motivi pendono presso le SS.UU. della Corte di Cassazione due ricorsi che hanno eccepito alcuni vizi delle pronunce del massimo organo di giustizia amministrativa, posto che: *"È configurabile omissione di esercizio del potere giurisdizionale da parte del Consiglio di Stato, come tale sindacabile dalle sezioni unite della Corte di cassazione, qualora la sentenza sia destinata ad esplicare i propri effetti in maniera contrastante con una norma sovranazionale (nella specie, della convenzione europea dei diritti dell'uomo) cui lo Stato italiano è tenuto a dare applicazione."* (così, da ultimo, Cass.sez. un., 08/04/2016, n. 6891, in *Foro it.* 2016, 5, I, 1667, che rimarca come la violazione della CEDU. *"rientra in uno di quei "casi estremi" in cui il giudice adotta una decisione anomala o abnorme, omettendo l'esercizio del potere giurisdizionale per errores in indicando o in procedendo, che danno luogo al superamento del limite esterno (v. S.u. 4.02.14 n. 2403")*).

Relativamente al ricorso iscritto al **r.g. 12238/2018 delle SS.UU. della Corte di Cassazione**, ai sensi degli artt. 91-110 e 111 c.p.a., sono state rilevate diverse violazioni di legge per le quali si è in attesa di giudizio.

Dunque, lo Stato italiano e le due pronunce sopra richiamate, hanno vanificato le sentenze con le quali lo stesso Consiglio di Stato aveva annullato il DM. n. 235/2014,

---

Lageder, **Cons. Stato. Sez. VI sentenza n. 5439 del 2.12.2015**, Presidente Dott. Filippo Patroni Griffi, **Estensore** Dott. Giulio Castriota Scanderbeg, **altri componenti del Collegio** Dott. Claudio Contessa, Dott. Vincenzo Lopilato, Dott. Marco Buricelli, e **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 217 del 16.1.2018**, Presidente Dott. Sergio Santoro, **Estensore** Dott. Silvestro Maria Russo, **altri componenti Collegio** Dott. Bernhard Lageder, Dott. Vincenzo Lopilato e Dott. Marco Buricelli. Riconoscono inoltre la natura abilitante del diploma magistrale Sezione n. 5388/2016 del 19-12-2016 **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 1454 del 30.03.2017**, Presidente Dott. Maruotti, **Estensore** Dott. Gambato Spisani, **altri componenti Collegio** Dott. Russo, dr. Lopilato e dr. Mele, **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 1482 del 30.03.2017**, Presidente Dott. Santoro, **Estensore** Dott. Gambato Spisani, **altri componenti Collegio** Dott. Russo, dr. Lopilato e dr. Mele, **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 2094 del 08.05.2017**, Presidente Dott. Sergio Santoro, **Estensore** Dott. Francesco Mele, **altri componenti Collegio** Dott. Bernhard Lageder, Dott. Dario Simeoli e Dott. Oreste Mario Caputo, **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 4515 del 4.08.2017**, Presidente Dott. Barra Caracciolo, **Estensore** Dott. Bernhard Lageder, **altri componenti Collegio** Dott. Russo, dr. Buricelli e dr. Volpe, **Cons. Stato. Sez. VI, Sentenza n. 5223 del 13.11.2017**, Presidente Dott. Sergio Santoro, **Estensore** Dott. Francesco Mele, **altri componenti Collegio** Dott. Bernhard Lageder, Dott. Vincenzo Lopilato e Dott. Oreste Mario Caputo.

riconoscendo la natura abilitante del diploma conseguito entro l'a.s. 2001/02 con conseguente diritto all'inserimento nelle GAE.

Come noto l'**art. 52** («*Portata e interpretazione dei diritti e dei principi*») della **Carta dei diritti fondamentali** dell'Unione europea sancisce che «*laddove la presente Carta contenga **DIRITTI CORRISPONDENTI** a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa*».

Risulta decisiva la circostanza che la **Corte Europea dei diritti dell'uomo** ha, costantemente, ritenuto che “71. Il problema che nella specie si pone è quello di un **processo giusto** e, secondo la Corte, vi è responsabilità dello Stato sia nella sua qualità di legislatore, laddove altera il processo o influisce sulla conclusione giudiziaria della controversia, sia nella sua espressione di potere giudiziario, laddove influisce sull'equità del procedimento nel quadro delle controversie di diritto privato in particolare. 72. La Corte rammenta che nell'ambito di controversie di carattere privato, il principio dell'eguaglianza delle armi implica l'obbligo di offrire a ciascuna delle parti in causa la possibilità di presentare le sue ragioni in condizioni non svantaggiate rispetto a quelle di cui gode il suo avversario”, (**Corte Europea arrêts Arnolin et autres et 24 autres affaires c. France**, nos 20127/03, 31795/03, 35937/03, 2185/04, 4208/04, 12654/04, 15466/04, 15612/04, 27549/04, 27552/04, 27554/04, 27560/04, 27566/04, 27572/04, 27586/04, 27588/04, 27593/04, 27599/04, 27602/04, 27605/04, 27611/04, 27615/04, 27632/04, 34409/04 et 12176/05 del 9 aprile 2007, e **Aubert et autres et 8 autres affaires c. France**, nn. 31501/03, 31870/03, 13045/04, 13076/04, 14838/04, 17558/04, 30488/04, 45576/04 et 20389/05 del 9 aprile 2007, **Maurice c. Francia** [GC], n. 11810/03 del 6 ottobre 2005, §§ 90 e 93, CEDH 2005-IX, **Lecarpentier ed altro c. Francia**, n. 67847/01, §§ 48, 51 e 52, 14 febbraio 2006, **affaire SCM Scanner de l'ouest lyonnais et autres c. France**, del 21 settembre 2007, § 28.)

L'**art. 6** della CEDU, quindi, preclude qualsiasi intromissione nelle cause in cui lo Stato sia parte processuale e il diritto alla tutela giurisdizionale, riconosciuto dall'**art. 47** CDFUE, deve essere definito con riferimento al significato e alla portata conferiti a tale diritto dalla CEDU negli artt. 6 e 13 (v. art. 52, n. 3, CDFUE).

Per le medesime ragioni risulta, altresì, violato anche il “**principio della certezza del diritto**” il quale “*esige, segnatamente, che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare qualora esse possano comportare conseguenze sfavorevoli in capo ai singoli e alle imprese*”, (così: Corte di Giustizia CE, sentenza 7 giugno 2005, causa C-17/03 e, in termini, tra le tante, Corte di Giustizia CE, sentenze 13.3.2008, C-383/06, 384/06 e 385/06; 9.10.2001, C- 80/99, 81/99 e 82/99; 21.9.1983 C-205/82 e 215/82; 27.9.1979, C-230/78).

Con univoco insegnamento la Corte EDU ha ribadito l'affermazione dei suddetti principi statuendo che: «35. La Corte rammenta anzitutto che il diritto a un processo equo deve essere interpretato alla luce del preambolo della Convenzione, che enuncia la preminenza del diritto come elemento del patrimonio comune degli Stati contraenti. Ora, uno degli elementi fondamentali della preminenza del diritto è il **principio della certezza dei rapporti giuridici** (**Brumărescu c. Romania** [GC], n. 28342/95, § 61, CEDU 1999 VII), che tende soprattutto a garantire alle persone soggette alla giustizia una **certa stabilità delle situazioni giuridiche e a favorire la fiducia del pubblico nella giustizia** (**Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia** [GC], n. 13279/05, § 57, 20 ottobre 2011, e **Agrokompleks c. Ucraina**, n. 23465/03, § 144, 6 ottobre 2011). 36. Questo principio è implicito in tutti gli articoli della Convenzione e costituisce uno degli elementi fondamentali dello Stato di diritto (si vedano, tra altre, **Beian c. Romania** (n. 1), n. 30658/05, § 39, CEDU 2007-XIII (estratti); **Iordan Iordanov e altri c. Bulgaria**, n. 23530/02, § 47, 2 luglio 2009; e **Ştefănică e altri c. Romania**, n. 38155/02, § 31, 2 novembre 2010). In effetti, l'incertezza – che sia legislativa,

*amministrativa o attinente alle pratiche applicate dalle autorità – è un fattore di cui si deve tenere conto per valutare la condotta dello Stato (Păduraru c. Romania, n. 63252/00, § 92, CEDU 2005-XII (estratti); Beian (n. 1), sopra citata, § 33; e Nejdett Şahin e Perihan Şahin, sopra citata, § 56)» (così Corte EDU sentenza 5 ottobre 2017 Mazzeo c. Italia n.32269/2009, nonché, in termini: Corte EDU- Beian contro Romania n. 30658/05 del 2.12.2007, §§ 34 e 40).*

Sotto tale diverso profilo si denuncia la violazione del diritto dell'Unione.

..ooOoo..

## **II) VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 E 5 DELL'ACCORDO QUADRO DEL 18.3.99 SUL LAVORO A TEMPO DETERMINATO E DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA 28 GIUGNO 1999/70/CEE**

La violazione della Clausola 4 rinviene dal fatto che irragionevolmente i ricorrenti, in quanto esclusi dalle Gae resteranno, “*sine die*”, docenti precari assunti con contratti a termine, quindi, discriminati rispetto a coloro che sono stati assunti a tempo indeterminato in relazione alle «condizioni di impiego».

Come noto la CGUE ha sottolineato che **la disposizione in epigrafe vieta le discriminazioni inerenti alle condizioni relative alla cessazione di un contratto a tempo determinato.**

Sul punto, convergono le conclusioni presentate dall'avv. *Generale Eleanor Sharpston* nella Causa Margarita Isabel Vega González C-158/16, paragrafo 25, nonché, in senso conforme, la sentenza del 14 settembre 2016, de Diego Porras, C-596/14, Sentenza del 12 dicembre 2013, Carratù, C-361/12, e la sentenza del 13 marzo 2014, **Nierodzik, C-38/13, paragrafo 23 per cui** “L'accordo quadro, in particolare la sua clausola 4, mira a dare applicazione al suddetto principio nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, al fine di impedire che un rapporto di impiego di tale natura venga utilizzato da un datore di lavoro per privare questi lavoratori di diritti riconosciuti ai lavoratori a tempo indeterminato (sentenze del 13 settembre 2007, Del Cerro Alonso, C-307/05, Racc. pag. I-7109, punto 37, nonché Gavieiro Gavieiro e Iglesias Torres, cit., punto 48)”.

Nel caso in esame, in effetti, i ricorrenti, qualora non potessero beneficiare dell'inserimento nelle GAE perderebbero la possibilità di essere immessi nei ruoli in quanto estromessi ingiustamente dalle suddette graduatorie e quindi sarebbero discriminati rispetto ai docenti stabilizzati “*comparabili*” con grave pregiudizio in termini di tutele giuridiche ed economiche oltre che previdenziali ed assistenziali.

In effetti i ricorrenti che sono docenti precari, cd. “*storici*”, si vedono discriminati in termini di “*condizioni di impiego*” (basti pensare ad alcune indennità, quali ad esempio la cd. retribuzione professionale dei docenti, se la supplenza è stata conferita su più contratti, la retribuzione dei mesi estivi, prevista per i docenti di ruolo, il “*bonus docenti*” sul merito previsto per i soli docenti di ruolo, ai sensi del comma 126 della L.107/2015 nonché le condizioni di licenziamento, tra cui il termine di preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, evidentemente, diversi tra il personale precario e quello stabilizzato).

La violazione della Clausola 5 discende dal fatto che, proprio perché esclusi dalle GAE, l'ordinamento interno non prevede alcuna misura preventiva o repressiva volta alla stabilizzazione del posto di lavoro per i ricorrenti in quanto esclusi sia dalla sfera di applicazione dei dd.ll.gg.ss nn. 368/2001 e 81/2015, di recepimento della direttiva 1999/70, sia dal piano straordinario di stabilizzazione varato con la legge 107/2015, sia, infine, dal concorso riservato agli abilitati indetto con d.m. 17.10.2018 e del successivo decreto del 9.11.2018.

Sul punto è bene rimarcare che, in disparte la circostanza che l'accesso al concorso straordinario richiede oltre al titolo magistrale (questa volta riconosciuto abilitante) anche un biennio di servizio nell'ottennio 2010/11 al 2017/18, requisito non in possesso di tutti i ricorrenti, i posti disponibili per tale tornata concorsuale straordinaria sono limitati al 50 % delle disponibilità organiche residue dopo l'immissione in ruolo dei concorsi banditi nel 2016 mentre il restante 50% è stato riservato a coloro che sono iscritti a pieno titolo nelle GAE.

Pertanto, come chiarito dal punto b) dell'art. 4 del D.L. 87/2018, i posti effettivamente disponibili per tale concorso straordinario sono solo quelli che residuano dopo l'assegnazione di quelli conferiti all'esito nei concorsi ordinari 2016, quindi una esigua parte delle disponibilità organiche.

La Corte **Costituzionale** con la sentenza **n. 187 del 2016** ha rimarcato che l'inserimento nelle graduatorie per cui è causa costituisce l'unico strumento per garantire ai precari storici **“.....indiscutibili chances di immissione in ruolo a tutto il personale interessato, secondo una delle alternative espressamente prese in considerazione dalla Corte di giustizia”**.

Se trovasse conferma l'interpretazione dell'Adunanza Plenaria i ricorrenti perderebbero la possibilità di beneficiare dell'unica misura attuativa della clausola 5 dell'accordo quadro ossia essere inserite nelle graduatorie finalizzate proprio all'eliminazione del precariato storico.

L'interpretazione della normativa dell'Adunanza Plenaria consegue, quindi, dal fatto che *“la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle misure che essa elenca, qualora il loro diritto interno non contenga norme equivalenti. ... 30- la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro assegna agli Stati membri un obiettivo generale, che consiste nella prevenzione di siffatti abusi, lasciando loro nel contempo la scelta dei mezzi per conseguire tale obiettivo, purché essi non rimettano in discussione l'obiettivo o l'efficacia pratica dell'accordo quadro (sentenze del 3 luglio 2014, Fiamingo e a., C-362/13, C-363/13 e C-407/13, EU:C:2014:2044, punto 60, nonché del 26 novembre 2014, Mascolo e a., C-22/13, C-61/13, C-63/13 e C-418/13, EU:C:2014:2401, punto 76)”* (così, da ultimo, CGUE María Elena Pérez López C-16/15, 14 settembre 2016).

Tali decisioni non avrebbero scrutinato la violazione della normativa eurounitaria violando, in tal modo, i principi affermati dalla sentenza 26.11.2014 resa dalla CGUE nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C. 63/13 e C- 418/13, Mascolo ed altri.

I ricorrenti, quindi, evidenziano la difformità del *“decisum”* dell'Adunanza Plenaria con le tutele previste dal diritto dell'Unione in quanto, se non fosse possibile l'inserimento nelle Gae dei diplomati magistrali, l'ordinamento interno si porrebbe in contrasto con la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato poiché, non prevedrebbe **alcuna misura “preventiva o dissuasiva” dell'abuso del precariato con riferimento ai docenti delle scuole statali.**

L'Adunanza Plenaria ha, erroneamente, sostenuto, al punto 29, che:

*«...nella situazione in esame appare ragionevole ed ispirato a consistenti ragioni di interesse pubblico il ripristino a regime del sistema di reclutamento degli insegnanti attraverso selezione concorsuale per esami, con salvaguardia delle sole più antiche posizioni di “precariato storico”, per evidenti ragioni sociali. Ragioni, quelle appena indicate, che giustificano pienamente l'attuale disciplina anche in rapporto al diritto comunitario, con particolare riguardo alla **clausola 4 dell'accordo quadro** sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999 e allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio in data 28 giugno 1999, che esclude ogni discriminazione dei lavoratori a tempo*

*determinato rispetto a quelli a tempo indeterminato ... spetta al giudice nazionale una delicata valutazione – da condurre caso per caso – al fine di verificare la sussistenza, o meno, di “ragioni oggettive”, che a norma della medesima direttiva possono giustificare un trattamento differenziato dei lavoratori a tempo determinato (Corte di Giustizia, Valenza e a. – da C-302/11 a C-305/11). Per l’individuazione di tali ragioni, in effetti, non si rinvenivano parametri di riscontro nella direttiva 1999/70/CE, ma la Corte di Giustizia (Grande sezione, sentenza del 4 luglio 2006, causa C-212/04 –Adeneler) ha precisato che il significato e la portata della relativa nozione debbono essere determinati in funzione dell’obiettivo perseguito dall’accordo-quadro e, in particolare, del contesto in cui si inserisce la **clausola 5, n. 1, lettera a) dello stesso** (clausola, quella appena indicata, che **mira a prevenire gli abusi**, derivanti dall’utilizzo di più contratti di lavoro successivi a tempo determinato, dovendo, invece, la forma generale dei rapporti di lavoro essere a tempo indeterminato, in quanto la stabilità del posto costituisce elemento importante per la tutela dei lavoratori). Il margine di discrezionalità, lasciato al riguardo agli Stati membri dell’Unione, resta, dunque, contenuto dalla necessità di garantire il risultato imposto dal diritto comunitario, alla luce sia dell’art. 249, comma 3, del Trattato che del punto 1 dell’art. 2 della direttiva 1999/70: la nozione di “ragioni oggettive”, pertanto, deve essere “riferita a circostanze precise e concrete che caratterizzano una determinata attività”, in modo tale da giustificare, in un particolare contesto, l’utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi (sentenza Adeneler cit., punto 88). Dette circostanze possono essere il risultato della **particolare natura dei compiti, per il compimento dei quali i contratti sono stati conclusi**, o del perseguimento di obiettivi legittimi di politica sociale di uno Stato membro (sentenza Adeneler cit. punto 70). Per quanto riguarda la reiterazione di contratti di lavoro a termine, ad esempio, può agevolmente sostenersi che tale reiterazione deve essere giustificata da esigenze temporanee, straordinarie ed urgenti del datore di lavoro e non essere finalizzata a soddisfare fabbisogni permanenti. È di tutta evidenza che le disposizioni normative in esame rispondono pienamente alla disciplina comunitaria, in quanto, appunto, volte ad eliminare il precariato (pur nel rispetto di parametri di gradualità, introdotti a tutela di situazioni a lungo protrattesi nel tempo e destinate alla stabilizzazione), con tendenziale, generalizzato ritorno ai contratti di lavoro a tempo indeterminato, previa selezione concorsuale per merito, nel già ricordato interesse pubblico alla formazione culturale dei giovani, che la scuola deve garantire attraverso personale docente qualificato. Ove le tesi difensive in esame fossero accolte, viceversa, non potrebbe che formarsi un nuovo consistente precariato, che allungherebbe i tempi del perseguimento del sistema previsto a regime, o lo renderebbe addirittura non perseguibile. Nella presente sede di giudizio di legittimità, pertanto, è sufficiente rilevare che non può essere ammessa la riapertura delle graduatorie ad esaurimento, per ragioni non puntualmente previste a livello legislativo, senza che ciò determini dubbi di legittimità costituzionale o comunitaria».*

La sentenza dell'Adunanza Plenaria - interpretando l’art. 1, comma 605, lett. C) della L. n. 296/2006 e l’art. 15 del d.PR. n. 323/88, nel senso di precludere l’inserimento in GAE degli insegnanti con diploma magistrale conseguito entro l’a.s. 2001/02 – risulta non conforme al principio in base al quale bisognerebbe **privilegiare un’ interpretazione comunitariamente orientata** della normativa interna che, diversamente, sarebbe preclusiva per i ricorrenti, della possibilità **di beneficiare dell’unica misura attuativa della Clausola 5 dell’accordo quadro**, mentre “la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro impone agli Stati membri, al fine di prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, l’adozione effettiva e vincolante di **almeno una delle misure che essa elenca**” (così, CGUE María Elena Pérez López C-16/15, 14 settembre 2016).

Lo Stato italiano, nel recepire correttamente la Direttiva 1999/70/CE, avrebbe dovuto prevedere misure “effettive ed energiche” idonee a prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi nella successione dei contratti a tempo determinato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, come l’art.5, comma 4-bis, d.lgs. n.368/2001 (punto 55; già ordinanza Affatato, punto 48; sentenza Mascolo del 26.11.2014, p.79 ), adeguandosi **al principio di**



**leale cooperazione** con le Istituzioni europee di cui all'art.4, punto 3, del Trattato dell'Unione europea TUE, da cui il neanche Giudice nazionale può discostarsi se non violando in maniera flagrante il diritto europeo (punti 59-61, cit. sent. Affatato; sentenza Mascolo del 26.11.2014, p.45).

I ricorrenti, quindi, evidenziano come il d.m. 374/2019, in applicazione di quanto deciso dall'Adunanza Plenaria, ripropone tali gravi violazioni in quanto, non consentendo l'inserimento nelle GAE dei ricorrenti si pone in contrasto con le citate clausole 4 e 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, poiché, (anche) tale atto regolamentare consente di reiterare l'abuso dei contratti a termine.

Anche per tali ragioni si chiede che la questione ai sensi dell'art. 267 del TFUE sia rimessa alla CGUE

..ooOoo..

### **III) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 - 4 E 12 DELLA DIRETTIVA 2005/36/CE SUL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI – VIOLAZIONE DELLE TUTELE PREVISTE DAL CAPITOLO 2 DEL "PROCESSO DI BOLOGNA" IN MATERIA DI PUBBLICITÀ SUI TITOLI DI STUDIO RILASCIATI**

Le richiamate decisioni dell'Adunanza Plenaria che hanno ritenuto il titolo di diploma magistrale non valido per ottenere l'inserimento nelle Gae, appaiono non conformi alle previsioni di cui agli **artt. 3 - 4 e 12 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali**, perchè il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 costituisce, indubbiamente, un titolo idoneo all'inserimento in GAE, non solo in quanto espressamente così qualificato dall'art. 194 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297 (*"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne"*), dall'art. 15 del d.PR. n. 323/88 e dal DM. n. 353/2014, ma anche perché la direttiva 2005/36/CE ha previsto che, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali, non rilevano le modalità di reclutamento previste dal diritto interno di ciascun Stato membro, bensì il percorso formativo seguito (cfr. in tal senso il **parere Dipartimento per le Politiche europee in data 21.03.2014 nonchè il disposto della causa C-102/2002 del 29.04.2004 della CGUE**, ai pp. § 43 e ss.).

Percorso formativo che, indubbiamente, ha comportato una qualificazione professionale in base alle competenze acquisite negli anni di precariato nella scuola statale svolti, a partire quantomeno dall'a.s. 2002/2003, ma anche alla luce dell'anno di tirocinio, espletato al quinto anno di frequenza degli istituti magistrali, che costituisce, a tutti gli effetti, una *"formazione regolamentata"* [prima prevista dall'art. 53 del R.D. 6.05.1923 e dall'**art. 194 del d.lgs. nr. 297/1994**], ai sensi della lett.e) e j)] dell'art. 3 della Direttiva 2005/36/CE in questione.

Il fatto che tale titolo abbia valore abilitante è stato, espressamente, confermato anche dal medesimo MIUR che, a più riprese, ove chiamato a pronunciarsi sull'argomento, non ha mancato di evidenziare come tale diploma *"conservierà per sempre il valore abilitante e consentirà, comunque, di accedere all'insegnamento"*. (**nota a firma del Ministro Berlinguer, 3 marzo 1997, prot. n. 12588/BL, il cui contenuto è in seguito ribadito anche dalle circolari ministeriali 18 ottobre 2008, prot. n. 4458/C18**).

In effetti l'**art. 402 del d.lgs. 297/1994** ha stabilito che fino alla riforma degli studi universitari disposto con la L.341/90 il diploma delle scuole magistrali è idoneo ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti a cattedre nelle scuole dell'infanzia e in quelle materne.

In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienze della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali doveva considerarsi abilitante secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923, n. 1054 in combinato disposto con l'art. 194 d.l. 16 aprile 1994, n. 297;

ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dal D.I. nr.175/1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012.

A ciò si aggiunga che **l'art. 1 del d.l. 97/2004, convertito in L. nr.186/2004, poi modificata con la L. 296/2006, al comma 605** ha fatto salvi i diritti di coloro che fossero in possesso di abilitazione alla data della trasformazione delle graduatorie permanenti a quelle ad esaurimento.

Il citato anno di tirocinio ha, infatti, rispettato i requisiti previsti dal menzionato art. 3 della Direttiva 2005/36/CE, sia con riferimento alla cd. "*supervisione*" del corso professionalizzante, sia al periodo di svolgimento svoltosi al quinto anno del corso di studi magistrali.

Il tirocinio in questione, in effetti, prevedeva un'importante attività di formazione e di insegnamento con l'ausilio di un "*tutor*", di docenti titolari delle scuole secondarie e delle Università. La pregressa normativa prevedeva, infatti, il coinvolgimento dei vecchi Provveditorati agli Studi, dell'Università, dei docenti universitari e di ruolo delle scuole secondarie e imponeva, per l'anno di formazione, la frequenza obbligatoria sia della pratica, la mattina presso le scuole elementari, che pomeridiana, relativa alla formazione teorica, con un esame finale conclusivo, scritto e orale, abilitante l'esercizio alla professione di insegnante nelle scuole dell'infanzia ed elementari (cfr. in tal senso, per ultimo, a circolare prot.n. 4897 del 2010).

Tale diritto risulta affermato dalla **CGUE nella causa c-102/2002 DEL 29.04.2004**, in materia di tutela della libera circolazione delle persone, la quale, **al p. 36**, ha statuito che: *"...come risulta in particolare dal primo 'considerando' di entrambe le direttive 89/48 e 92/51, l'eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi all'interno della Comunità costituisce l'obiettivo principale di tali direttive. I 'considerando' in esame sottolineano che, tra gli altri aspetti, la libera circolazione delle persone e dei servizi implica, per i cittadini degli Stati membri, la facoltà di esercitare una professione, a titolo indipendente o dipendente, in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali. Dal terzo e quarto 'considerando' della direttiva 89/48 deriva altresì che l'instaurazione di un sistema generale di riconoscimento dei diplomi è diretta a facilitare l'esercizio da parte dei cittadini comunitari di tutte le attività professionali che sono subordinate nello Stato membro ospitante al possesso di una formazione determinata. Il diciottesimo 'considerando' della direttiva 92/51 conferma peraltro che il sistema generale di riconoscimento istituito da tale direttiva mira, come il primo sistema generale istituito dalla direttiva 89/48, a sopprimere gli ostacoli all'accesso alle professioni regolamentate"*.

In ogni caso la **Commissione Ue, con comunicazione del 31 gennaio 2014 al Parlamento europeo**, inviata in risposta alla **petizione n.567/2011** di un diplomato magistrale (che chiedeva, in applicazione della direttiva 2005/36/CE, il riconoscimento, negato in un primo momento dallo Stato italiano, del diploma di maturità magistrale come titolo abilitante per l'insegnamento in Gran Bretagna), **ha dato atto che il diploma magistrale è una qualifica completa all'insegnamento in Italia nelle scuole dell'infanzia e primaria** e che il concorso a cattedra non rappresenta una procedura di abilitazione, ma solo una procedura di reclutamento nella scuola statale e che, pertanto, i possessori di diploma di maturità magistrale in Italia sono pienamente abilitati ad insegnare in tutta Europa nonché a stipulare contratti a tempo indeterminato.

Più esattamente nella citata petizione lo Stato italiano ha certificato che il diploma magistrale è "..an attestation certifying that he was qualified to teach in Italy.." e per tale ragione il richiedente è stato ammesso ad insegnare in una scuola di pari grado inglese.

In tal senso l'Adunanza Plenaria, con il solo riferimento, sulla specifica questione del p. 6 dei "principi di diritto", ha contraddetto quanto affermato dallo Stato italiano, asserendo il valore del titolo magistrale come "strumentale" al concorso flettendo il diritto al punto di affermare che il comma 7 dell'art. 15 del d.p.r. 323/1998 avrebbe significato solo tale univoca interpretazione, dimenticando che, tra il primo e il secondo periodo, vi è un punto: "7. I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".

Pertanto, anche alla luce di quanto dichiarata nella citata petizione si chiede che la questione sia rimessa alla CGUE per le rappresentate violazioni comunitarie.

..ooOoo..

### **III) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO**

Sotto diverso profilo lo studente che, al tempo, si è iscritto all'istituto magistrale era titolare di un interesse qualificato a che tali principi trovino applicazione nell'ambito dell'autonomia normativa, pur riconosciuta dal legislatore e dai menzionati principi costituzionali ed eurounitari.

Va rilevato che lo "status" di studente, costituito con l'atto di iscrizione, pur essendo funzionale al conseguimento del diploma assume nondimeno una sua autonoma rilevanza giuridica sotto una serie di profili tra cui quello della tutela della certezza dei diritti e della buona fede contrattuale e quindi dell'affidamento e della ragionevolezza nonchè per altro verso dell'imparzialità e del buon andamento amministrativo.

Dunque, il MIUR, in applicazione dei suindicati principi, avrebbe dovuto attivarsi per fornire tutti gli strumenti atti a non pregiudicare il percorso ed il successo formativo degli studenti.

Secondo quanto definito dall'ordinamento previgente alla riforma della L.n.341/1990, attuata poi con il **decreto interministeriale del 10.03.1997**, (tra l'altro richiamati nelle sentenze dell'Adunanza Plenaria) gli studenti iscritti agli istituti magistrali potevano conseguire l'abilitazione e l'iscrizione all'Università, come detto, dopo avere frequentato il 5 anno di tirocinio previsto dagli ordinamenti allora vigenti.

In merito deve trovare applicazione il principio della certezza del diritto, allora vigente al momento dell'iscrizione dello studente, poiché è proprio al momento dell'iscrizione che si instaura il rapporto giuridico tra l'istituto scolastico e lo studente, il quale, all'atto dell'iscrizione, individua il tipo di scuola, in base alle prospettive lavorative ed alle specifiche inclinazioni sceglie l'istituto più idoneo al proprio progetto di vita. Iscrizione che si articola in tre fasi:

A - dell'iniziativa, con cui lo studente con apposita domanda chiede alla scuola di essere iscritto sulla base di una scelta fatta alla luce del piano di studi e del relativo titolo di diploma conclusivo del ciclo di studi secondari superiori;

B- dell'istruttoria, nella quale la segreteria della scuola verifica i documenti ed il possesso dei requisiti previsti di legge;

C- costitutiva, che termina con l'atto di iscrizione ed ammissione alla frequenza della scuola da cui sorge un vero e proprio **"rapporto giuridico di natura contrattuale"**, con diritti e doveri reciproci, in base alle leggi a quel momento vigenti.

Sul punto, con riferimento alle modifiche degli ordinamenti universitari, la giurisprudenza ha avuto modo di affermare il principio dell' ".....indubbia necessità di determinare un quadro di certezze che permette allo studente di organizzare la propria carriera universitaria secondo un disegno coerente e non sulla base di un quadro di riferimento soggetto a mutamento; solo prevedendo un quadro di certezze, infatti, lo studente e l'Amministrazione universitaria possono progettare (e realizzare) un percorso formativo coerente e finalizzato alla migliore qualificazione professionale".(cfr. T.A.R. Puglia Lecce Sez. I 23 gennaio 2008 n. 178 e 20 febbraio 2008 n. 543)

Principi invero, già affermati con il "**Processo di Bologna**", movimento di riforme iniziato nel giugno del 1999 a Bologna, dove i ministri dell'istruzione di 29 paesi europei sottoscrissero una dichiarazione congiunta per la costituzione di uno Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore, con l'obiettivo di realizzarlo entro il 2010, che ha circondato di garanzie il percorso formativo degli studenti, a partire proprio dalla "trasparenza e leggibilità dei percorsi formativi". Si tratta di un grande sforzo di convergenza dei sistemi di formazione, anche universitari, dei Paesi partecipanti che ha coinvolto, direttamente, tutte le istituzioni europee e le loro componenti interne. L'obiettivo perseguito è fare in modo che nel 2010 (data limite ora spostata al 2020) i sistemi di istruzione superiore dei paesi partecipanti e le singole istituzioni siano organizzati in maniera tale da garantire: **la trasparenza e leggibilità dei percorsi formativi e dei titoli di studio...**;

Al **Capitolo 2 della Dichiarazione di Bologna**, relativo alla valutazione dei corsi di studio, è stato dato spazio, appunto, alla pubblicità delle informazioni che le istituzioni hanno la responsabilità di fornire informazioni - accurate, imparziali, obiettive e facilmente accessibili - relative ai corsi di studio offerti, ai risultati di apprendimento previsti, ai titoli che rilasciano, alle metodologie di insegnamento e apprendimento, alle procedure di verifica dell'apprendimento utilizzate e alle opportunità di apprendimento disponibili per i loro studenti.

Per cui lo studente, nel suo percorso formativo, è tutelato anche dai suddetti principi di rango transnazionale su cui gli stati membri dell'Unione hanno iniziato a lavorare dal lontano 1999.

Non a caso le direttive 2005/35/CE e le successive modifiche della 2013/55/Ce hanno regolamentato, solo dopo l'a.s. 2001/2002, la specifica questione delle qualifiche professionali, tra cui l'abilitazione all'insegnamento. L'atto di recepimento della direttiva 2005/36/CE è stato il **d.gs. nr. 206/2007**, rubricato "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.....".

Le suddette direttive non hanno disposto alcun obbligo di formazione universitaria al fine specifico del riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento, motivo su cui si è basata una parte delle contestate sentenze dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

In merito, il menzionato decreto legislativo **all'art. 4** ha stabilito che il "titolo di formazione" può essere rilasciato dall'Università o "da altro organismo abilitato secondo particolari discipline che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente sul territorio della Comunità".

Ivi aggiungendo che il suddetto titolo ha "uguale valore" se "i loro possessori hanno maturato, nell'effettivo svolgimento dell'attività professionale, un'esperienza di almeno tre anni sul territorio dello Stato membro che ha riconosciuto tale titolo, certificata dal medesimo".

Nello stesso articolo la "qualifica professionale" è certificabile sia da un titolo che da un'esperienza lavorativa maturata. Più precisamente sono definite qualifiche professionali "le qualifiche attestate da un titolo di formazione, un attestato di competenza di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), o un'esperienza professionale..".

L'art. 19 del menzionato decreto, rubricato "Livelli di qualifica", poi, ha regolamentato i livelli di qualifica professionale all'interno degli Stati membri ivi contemplando, tra i titoli, i diplomi rilasciati dalle scuole secondarie e/o eventuali attività di tirocinio svolte in aggiunta al ciclo di studi [(cfr. p.2, lett.b) e lett.c)].

In sintesi il decreto in questione, che ha recepito i principi e le richiamate direttive comunitarie nel nuovo sistema di formazione basato sulla certificazione delle "competenze" e delle "abilità" che si sono aggiunte al tradizionale sistema formativo italiano basato esclusivamente sulla verifica delle "conoscenze".

Tale innovazione del sistema della formazione ha valorizzato, anche ai fini della qualificazione professionale dell'abilitazione all'insegnamento, sia il servizio prestato che l'eventuale tirocinio svolto. A questo punto è il caso di evidenziare che i ricorrenti hanno conseguito il titolo di diploma magistrale abilitante che ha consentito loro di espletare la propria attività di docenti nelle scuole statali.

Si eccepisce, pertanto, anche la violazione con riferimento agli **artt. artt. 2, Cost.,** in materia della tutela della garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo; **3 Cost.** in materia della tutela del principio di uguaglianza, di ragionevolezza e di affidamento dei ricorrenti, **51 Cost.** in materia della tutela di accesso ai pubblici uffici in "condizioni di uguaglianza"; **97 Cost.** in materia di tutela del principi di buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione nonché degli obblighi di adeguamento al diritto comunitario statuiti dagli **artt. 10 e 117 Cost.,** con particolare riferimento al parametro interposto **dell'art. 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,** della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Carta sociale europea, ratificata con legge 9 febbraio 1999, n. 30, parte I, punti 2 e 6 nonché dei parametri di cui si è denunciata la violazione ai pp. a)-b)- c) e d) del presente ricorso.

Più recentemente **la sent. nr. 267/2017** della Consulta ha statuito che *"E'...nell'art. 3 Cost. che trova copertura il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giudica, che si atteggia come, limite generale alla retroattività della legge. E se -come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte (in consonanza anche con quella della Corte EDU)- la tutela dell'affidamento non comporta che, nel nostro sistema costituzionale, sia assolutamente interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, resta fermo tuttavia che dette disposizioni, "al pari di qualsiasi altro precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale e arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali imposte in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento dei cittadino nella sicurezza pubblica [recte, giuridica]"* (**Sent.n.822 del 1988; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n.16 del 2017, n.108 del 2016, nn.216,56 e 34 del 2015, n.166 del 2012**)

La necessità di tutelare l'affidamento ingenerato dalla propria condotta costituisce una delle più importanti applicazioni del principio di buona fede, ne consegue, pertanto, che il legittimo affidamento non necessita di copertura legislativa espressa, proprio perché è espressione di uno dei principi più importanti riconosciuti nel nostro ordinamento.

Tale assetto è stato recepito anche dalla sentenza di questo Ecc.mo **TAR Lazio (Tar Lazio, Roma, sez. I, 16 maggio 2012, n. 4455)** che ha affermato che la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce proprio un limite all'azione della pubblica amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento. La tutela del legittimo affidamento può essere accordata, però, soltanto a condizione che siano state fornite all'interessato rassicurazioni precise,

incondizionate, concordanti nonché provenienti da fonti autorizzate ed affidabili dell'Amministrazione e che tali assicurazioni siano state idonee a generare fondate aspettative nel soggetto cui erano rivolte.

Pertanto, la circostanza che tale titolo avesse avuto, al tempo, valore abilitante sulla base di fondamenti normativi e di atti posti in essere dal MIUR rileva l'assoluta "buona fede" di chi ha scelto sulla base di tali circostanze un preciso percorso di studio che abilitava dopo un anno di tirocinio a conclusione dei quattro anni di frequenza dei vecchi istituti magistrali.

..ooOoo..

**V) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L. N. 296/2006, NONCHÉ DELL'ART. 53 DEL R.D. N. 1054/23, IN COMBINATO DISPOSTO CON GLI ARTT. 194 E 197 D. LGS. N. 297/94.**

Per mero tuziorismo giuridico e in via del tutto subordinata si evidenzia come gli impugnati decreti vadano comunque annullati per violazione dell'art. 1, comma 605, della l. n. 296/2006, il quale espressamente riconosce a tutti i docenti abilitatisi entro il 01.01.2007 il diritto ad essere inseriti nelle GAE. Come rilevato dal Consiglio di Stato, infatti, *"Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006, nel fare riferimento alla definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato allo scopo di dare soluzione al fenomeno del precariato, fa espressamente salvi, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui, in parte, attingere per l'assunzione, gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie."* (così Consiglio di Stato Sez. VI n. 3788 del 3/08/2015)

Né può obiettarsi, a contrariis, che il legislatore abbia precluso, in linea di principio, nuovi inserimenti, perché: *"Lo stesso articolo 1, comma 605, lettera c) della predetta legge n. 296/2006 ... fa espressamente salvi ... gli inserimenti a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Questo Collegio ritiene, quindi, che, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti fossero già in possesso di abilitazione e non fossero nuovi abilitati da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie"* (così, ex pluribus, Cons. St. 03/08/2015, n. 3788)

In altri termini la citata L. n. 296/2006 fotografa la situazione al momento di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007, disponendo l'obbligo del MIUR di consentire l'inserimento nelle GAE delle docenti che -come appunto le ricorrenti - già possedevano l'abilitazione prima dell'1.1.2007, data di conformazione ad esaurimento delle graduatorie, ed impedendo, viceversa, l'inclusione nelle predette graduatorie dei docenti che si sono abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Ne discende che *"dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento è il possesso della abilitazione all'insegnamento. In effetti, la tabella di valutazione dei titoli della citata terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, tabella allegata, come previsto dall'articolo 1 al d.l. n. 97/2004 convertito dalla legge n.143/2004, integrata dalla legge n.186/2004 e modificata dalla legge n. 296/2006, prevede tra l'altro, al punto A) denominato "titoli abilitanti di accesso alla graduatoria" il titolo abilitante comunque posseduto, che è quindi titolo valido, come il diploma magistrale citato, per il suddetto inserimento. Lo stesso articolo 1, comma*

605, lettera c) della LEGGE N. 296/2006 ... fa espressamente salvi gli inserimenti, per il biennio 2007-2008, nelle graduatorie trasformate da permanenti in graduatorie ad esaurimento da cui in parte attingere per l'assunzione, a favore dei docenti già in possesso di abilitazione, pur escludendo la possibilità di nuovi inserimenti. Secondo questo Collegio, quindi, all'atto della citata trasformazione delle graduatorie, gli originari ricorrenti e attuali appellanti erano già in possesso di abilitazione e NON ERANO NUOVI ABILITATI da escludere dall'inserimento nelle predette graduatorie. In tal senso, i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi". (così Consiglio di Stato Sez. VI n. 3628 del 21/07/2015)

Per quanto sopra dedotto i ricorrenti, come rappresentati e difesi

### CHIEDONO

- 1) l'annullamento degli atti impugnati con conseguente riconoscimento del legittimo interesse dei ricorrenti ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in possesso di un diploma magistrale ante 2001/2002;
- 2) in via subordinata, rimettere alla Corte di Giustizia ex art. 267 TUEF, le seguenti questioni pregiudiziali sulle rappresentate violazioni delle citate norme del diritto dell'Unione in particolare chiedere:
- 3) "A) Se l'art. 1, comma 605, lett. C) della L. n. 296/2006 e l'art. 15 del D.p.r. n. 323/88, laddove interpretati nel senso di precludere l'inserimento in GAE degli insegnanti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 (in quanto asseritamente privi di un titolo con "valore abilitante") o laddove interpretati nel senso di subordinare il loro inserimento nelle (sole) GAE alla partecipazione a ulteriori sessioni di abilitazione o al conseguimento della laurea in scienze della formazione, si pongono in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea e più precisamente con l'art. 4 Trattato dell'Unione europea, in materia di applicazione del "principio di leale cooperazione", con l'art. 17-20 e 21 della Carta DFUE, in materia di tutela del principio di "uguaglianza e non discriminazione", dell'art. 6 del Trattato di Lisbona in materia di tutela dei diritti fondamentale della Carta DUE e con l'art. 6, n. 2, del Trattato sull'Unione Europea, il regolamento CEE n.1612 del 1968 e gli artt. 12 e 39 CE e l'art. 111 Cost. poiché introdurrebbero una ingiusta discriminazione nell'ambito della stessa categoria di diplomati magistrali di cui una parte è stato considerato abilitato all'insegnamento (cfr. petizione nr.567/2011) altra parte non è stato considerato abilitato e per questo escluso dalle GAE nonchè si pongono in contrasto con gli artt. 3 - 4 e 12 della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, e con le tutele previste dal Capitolo 2 del "Processo di Bologna", in materia di pubblicità sui titoli di studio rilasciati dagli istituti magistrali perchè i ricorrenti si sono iscritti al corso di studi magistrali che, al tempo, costituiva un titolo abilitante, ai sensi dell'art. 194 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297 ("Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne"), e dell'art. 15 del d.PR. n. 323/88 e del DM. n. 353/2014;

B) Se l'art. 1, comma 605, lett. C) della L. n. 296/2006 e l'art. 15 del D.p.r. n. 323/88, laddove interpretati nel senso di precludere l'inserimento in GAE degli insegnanti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/02 (in quanto asseritamente privi di un titolo con "valore abilitante") o laddove interpretati nel senso di subordinare il loro inserimento nelle (sole) GAE alla partecipazione a ulteriori sessioni di abilitazione o al conseguimento della laurea in scienze della formazione, in mancanza di ragioni oggettive, si pongono in contrasto con l'ordinamento dell'Unione Europea e più precisamente con l'art. 4 Trattato dell'Unione europea, in materia di applicazione del "principio di leale cooperazione", con l'art. 17-20 e 21 della Carta DFUE, in materia di tutela del principio

*di "uguaglianza e non discriminazione", dell'art. 6 del Trattato di Lisbona in materia di tutela dei diritti fondamentale della Carta DUE e con la clausola 4 e 5 dell'Accordo Quadro del 18.3.99 sul lavoro a tempo determinato e della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE., poiché discriminerebbero, irragionevolmente, i lavoratori assunti con contratti a termine da quelli assunti a tempo indeterminato, in relazione alle «condizioni di impiego» nonchè precluderebbero la possibilità di essere assunti in ruolo sul 50% dei posti riservati alle GAE, ai sensi dell'art. 399 del d.lgs. nr. 297/94, come modificato dalla L.124/99, così reiterando illegittimamente i contratti a termine in violazione dei limiti statuiti dalla menzionata Clausola 5 ".*

Con vittoria di spese ed onorari di lite da distrarre in favore dei procuratori antistatari.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss del DPR del 115/2002, così come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego ed valore della controversia è INDETERMINATO. Il Contributo Unificato è pari ad € 325,00 Ai fini e per gli effetti degli articoli 133, comma 3, e 134, comma 3, c.p.c., i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere eventuali comunicazioni ai seguenti indirizzi di posta elettronica [isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it](mailto:isetta.barsantimauceri@firenze.pecavvocati.it) e [francescoamerico@ordineavvocatiroma.org](mailto:francescoamerico@ordineavvocatiroma.org).

Roma 18.06.2019

avv. Francesco Americo

avv. Isetta Barsanti Mauceri